

ANNA MARIA GIOMARO

PER LO STUDIO
DELLA *LEX CORNELIA DE EDICTIS* DEL 67 A.C.:
LA PERSONALITÀ DEL TRIBUNO PROPONENTE,
GAIO PUBLIO CORNELIO

SOMMARIO: 1. La *lex Cornelia* c.d. *de edictis*: importanza dei problemi da essa suscitati. Le due principali posizioni interpretative sulla legge. Introduzione all'analisi della personalità di Cornelio. — 2. La personalità di Cornelio nella sua attività politica come *quaestor* militare prima del 67 a.C. — 3. Le vicende e le polemiche del tribunato del 67 a.C.: la personalità di Cornelio attraverso le sue leggi e le sue proposte. Il contrasto fra Cornelio e il senato. — 4. L'accusa mossa contro Cornelio per il *crimen de maiestate*: le varie e controverse vicende dell'incriminazione e del processo. — 5. Un'interpretazione politica della figura del tribuno come partigiano di Pompeo. — 6. Spunti critici nell'orazione *pro Cornelio* di Cicerone, pronunciata in occasione del processo del 65; ulteriori documentazioni sul carattere politico della personalità di Cornelio. — 7. Conclusione: la *lex Cornelia* vista in correlazione con le altre iniziative del tribuno, a coronamento delle tendenze antisenatorie rivelate da tutta l'attività di Cornelio. Un'ipotesi circa la durata della legge.

1. La *lex Cornelia* c.d. *de edictis* del 67 a.C. ⁽¹⁾ rappresenta senz'altro un momento di fondamentale importanza nello studio dei problemi che si agitano attorno all'editto pretorio: infatti

(1) La legge disponeva *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent* (Asc., in *Corn.* p. 52). Sappiamo dallo stesso Asconio che il promotore del plebiscito — perché di plebiscito, appunto, si tratta — e cioè il tribuno della plebe del 67 a.C., Gaio Publico Cornelio —, fu accusato *de maiestate* e processato; Cicerone fu allora il suo difensore, e la tradizione e la critica ciceroniana del tempo e dei secoli immediatamente seguenti ha inneggiato all'orazione *pro Cornelio* come a una delle migliori dell'oratore di Arpino. Essa non ci è pervenuta, ma possiamo ricostruirla, almeno nei suoi tratti essenziali (a parte i pochi cenni che Quintiliano le dedica nelle sue *institutiones oratoriae*) attraverso i commentari di Asconio, dai quali viene una delle due sole testimonianze che abbiamo della *lex Cornelia* (Asc., *loc. cit.*: *Aliam deinde legem, etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis tulit, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent: quae res conctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui variae ius dicere assueverant, sustulit*). Il passo di Asconio è stato posto in relazione con un brano delle *storie romane* di Dione Cassio, riferito allo stesso anno, il 67 a.C., ed allo stesso tribuno: *οἱ στρατηγοὶ πάντες τὰ δίκαια καθ' ἃ δικάσειν ἐμελλον, αὐτοὶ συγγράφοντες, ἐξετίθεσαν· οὐ γὰρ πῶ πάντα τὰ δικαιώματα τὰ περὶ τὰ συμβόλαια διετέτακτο. ἐπεὶ οὖν οὔτε ἐσάπαξ τοῦτ' ἐποίουν οὔτε τὰ γραφέντα ἐτήρουν, ἀλλὰ πολλάκις αὐτὰ μετέγραφον καὶ συχνά ἐν τούτῳ πρὸς χάριν ἢ καὶ κατ' ἔχθραν τινῶν, ὥσπερ εἰκός, ἐγίνετο, ἐσηγήσατο κατ' ἀρχάς τε εὐθὺς αὐτοὺς τὰ δίκαια οἷς χρῆσονται προλέγειν, καὶ μηδὲν ἀπ' αὐτῶν παρατρέπειν* (Dio. CA. XXXVI, 40, 1-2). Si è voluto dare una denominazione precisa alla legge: la si è, quindi, indicata col *cognomen* del tribuno propo-

essa è stata considerata a proposito della trattazione della discrezionalità del pretore nella sua carica e, soprattutto, nei confronti del proprio editto, e, più in particolare, trattando dei limiti di tale discrezionalità, del potere di *denegatio*, del valore di certe espressioni come *causa cognita* e simili, degli abusi dei magistrati, e, infine, dei rapporti fra editto perpetuo, editto repentino e decreti.

Le soluzioni che la dottrina ha proposto al problema del valore e della natura di questa legge si ispirano, quindi, a due concetti assolutamente contrapposti del potere del pretore. E se il valore della *lex Cornelia* è stato sottolineato, dal punto di vista costituzionale, da parte di coloro che hanno visto in essa il punto d'arrivo di una tendenza limitatrice della discrezionalità pretoria, tendenza che, dopo aver dato luogo a varie, ma occasionali manifestazioni, si affermava ora legislativamente, costituendo il primo passo verso la codificazione dell'editto stesso ⁽²⁾; d'altra

nente, come di regola, e con un *index* variabile, che ora richiama quella che, secondo la dizione letterale di Asconio, può essere la materia diretta della legge, cioè gli editti dei pretori (*lex Cornelia de edictis*, o *de edicto pratoris*, ecc.), ed ora, invece, indica più specificamente il contenuto, o meglio, il fondamento degli editti stessi, la *iurisdictio* (*lex Cornelia de iurisdictione*).

(2) Secondo tale interpretazione il valore della *lex Cornelia* sarebbe, come si è detto, addirittura costituzionale. Originariamente, infatti, l'editto pretorio si sarebbe presentato come semplice programma indicativo circa l'amministrazione della *iurisdictio* nel corso del nuovo anno. In ogni caso il *praetor* avrebbe conservato piena libertà di valutare se concedere o non concedere le tutele promesse, se attenersi all'editto o discostarsene (cfr. B. BIONDI, *Diritto e processo nella legislazione giustiniana*, in *Scritti giuridici*, II, Milano 1965, p. 519; O. CARRELLI, *La genesi del procedimento formulare*, Milano 1946, p. 105; E. BETTI, *Diritto romano*, Padova 1935, p. 49). Col tempo, però, pur interpretando sempre l'editto come non vincolante per il magistrato, si venne riconoscendo la validità di certi vincoli (vuoi imposti dall'esterno, vuoi innati nella figura del pretore), quali la *fides* antica (cfr. F. SCHULZ, *I principi del diritto romano*, Firenze 1946, p. 193 s.), l'*intercessio* e la pubblica fama (cfr. G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II, I, Milano 1963, p. 177 ss.), qualche specifica disposizione del senato o degli editti stessi (cfr. PUGLIESE, *op. cit.*, p. 177 ss., e, in particolare, per quel che riguarda la clausola edittale *quod quisque iuris*, p. 180 ss.; A. METRO, *La lex Cornelia de iurisdictione alla luce di Dio. Ca. XXXVI, 40, 1-2*, in *IURA*, 20, 1969, p. 502 s.). Nell'ambito, appunto, di questa particolare concezione del potere pretorio, la *lex Cornelia* rappresenterebbe il momento in cui si avverte finalmente la necessità di attuare un sistema stabile di diritto. Di conseguenza, intendendo la legge così, letteralmente, i

parte, però, il silenzio che le fonti hanno conservato sulla legge potrebbe essere inteso, come di fatto è stato inteso, quale indizio del valore soltanto marginale e contingente che la legge avrebbe avuto ⁽³⁾, come dimostrerebbe il discorso che Cicerone rivolge

pretori non avrebbero avuto più, in nessun caso, la facoltà di discostarsi dall'editto perpetuo, cioè da quello emanato all'inizio dell'anno di carica. In questo senso E. BETTI, *Su la formula del processo civile romano*, in *Filangieri*, 39, p. 674 ss. (in particolare p. 675); CARRELLI, *op. cit.*, p. 106; L. CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo 1961, p. 137; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I², München 1971, p. 206 nt. 6; P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1968, p. 423; V. ARANCIO RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957, p. 153; J. ELLUL, *Histoire des institutions de l'antiquité*, Paris 1961, p. 389; M. LAURIA, *Iurisdictio*, in *Studi Bonfante*, II, Milano 1930, p. 508 ss. In particolare si può ricordare il DE MARTINO, il quale, pur propendendo per la visione costituzionale (cfr. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937, p. 71 e nt. 6), altrove (*Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1958, p. 131 ss.) inquadra la legge in un certo clima di riorganizzazione anche morale, se non prevalentemente morale, che Roma visse negli anni fra il 78 e il 60-59 a.C. Un problema particolare si pone, invece, il LEVY-BRUHL (H. LEVY-BRUHL, *La denegatio actionis sous la procédure formulaire*, Lille 1924, p. 70 s.), che, incline ad attribuire al provvedimento un valore costituzionale, si domanda, però, se la legge avesse avuto carattere innovativo, come ritiene la maggior parte degli autori che seguono questa opinione, oppure se non avesse fatto altro che ricordare imperativamente ai magistrati i loro obblighi legali, dopo che essi, in mezzo ai torbidi del periodo, si erano assunti posizioni di indipendenza esagerata. Il LEVY-BRUHL propende per questa seconda ipotesi (è da notare che questo Autore, con pochi altri, riferisce la *lex Cornelia* all'età di Silla, con evidente travisamento delle fonti).

Con tratti più originali hanno trattato della *lex Cornelia*, sempre in senso costituzionalistico, e spesso in diretta polemica con i sostenitori dell'altra interpretazione della legge (cfr. *infra*, nt. 3) G. PUGLIESE, *Actio e diritto subiettivo*, Milano 1939, p. 108 ss.; SCHULZ, *op. cit.*, p. 199; F. SERRAO, *La iurisdictio del pretore peregrino*, Milano 1954, p. 156; G.I. LUZZATTO, *Il problema d'origine del processo extra ordinem*, Bologna 1965, p. 52 ss.; METRO, *op. cit.*, *passim* (ed ora, anche, *La denegatio actionis*, Milano 1973, p. 145 e nt. 176); B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968, p. 187 ss.

(3) Al di là e al di sopra di tutte le limitazioni possibili, soggettive ed oggettive, che la tradizione giuridica romana poté opporre alla ampiezza del potere pretorio, il *praetor* avrebbe conservato sempre la più lata discrezionalità. Si discute soltanto se egli godesse di tale autonomia anche nei confronti del proprio editto unicamente nei casi in cui egli stesso se la fosse riservata tramite apposite clausole edittali (*causa cognita, si iusta causa mihi esse videbitur, uti quaeque res erit animadvertam*, ecc.; cfr. per tutti METRO, *La denegatio*, *cit.*, *passim*), oppure anche qualora nulla fosse disposto al riguardo (cfr. R. MARTINI, *Il problema della causae cognitio pretoria*, Milano 1960, capp. III e IV). A tal proposito appare controverso anche il valore che il termine *cognitio* assume nelle fonti romane, in particolare nei riguardi dell'attività del pretore. Le due tesi principali fanno capo, l'una al LEVY-BRUHL (cfr. *La denegatio*, *cit.*,

contro il malgoverno di Verre, soprattutto per il suo comportamento nei confronti del proprio editto ⁽⁴⁾.

p. 51 ss. inoltre *La causae cognitio sous la procédure formulaire*, in *Tijd. v. Rechts-geschied.*, 5, 1924, p. 383 ss.; più recentemente PUGLIESE, *Actio*, cit., p. 108 ss.; LUZZATTO, *Il problema*, cit., p. 52 ss.; *In tema d'origine del processo extra ordinem*, in *Studi Volterra*, II, Milano 1971, p. 665 ss., e, in particolare, p. 679), l'altra al MARTINI (cfr. *Il problema*, cit., e, ora, *Causae cognitio e discrezionalità*, in *Studi Donatuti*, II, Milano 1973, p. 695 ss.). La *lex Cornelia* non avrebbe affatto avuto, quindi, quel valore costituzionale che si potrebbe credere, ed anzi solo occasionalmente avrebbe riguardato l'argomento degli editti pretori, senza carattere incisivo. Questa impostazione del problema muove dalle parole del KRÜGER (*Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts*², München-Leipzig 1912, p. 34, in specie, nt. 7), il quale parla molto genericamente di abusi dei magistrati, e, basandosi sul solo argomento *e silentio*, trae, infine, la conclusione che la legge non giunse neppure all'età di Adriano, dal momento che le fonti del periodo invitano spesso i pretori ad allontanarsi dall'editto, cosa che risponde, poi, alla pratica dei pretori stessi. Altri autori, come il WENGER (*Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, p. 408 e nt. 6) e il DE FRANCISCI (*Storia del diritto romano*, II, Milano 1944, p. 14, ed anche *Arcana imperii*, III, 1, Milano 1947, p. 166), hanno indicato nella *lex Cornelia*, in maniera più specifica, il provvedimento che voleva reprimere gli abusi dei magistrati e gli effetti disastrosi dello strapotere che essi venivano arrogandosi. Così, oltre gli autori già citati, il MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, III, 1, Torino 1925, p. 139, il quale ricollega direttamente la *lex Cornelia* all'attività di reazione alla riforma sillana; e anche S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I², Roma 1928, p. 65 nt. 1; MARTINI, *Il problema*, cit., p. 38 s.; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Milano 1963, p. 265; BRONDI, *op. cit.*, in particolare p. 533; *Prospettive romanistiche*, Milano 1935, p. 38 e nt. 1; J. GAUDEMET, *Institutions de l'antiquité*, Paris 1967, p. 576.

Di fronte al silenzio delle fonti sulla *lex Cornelia*, del resto, anche gli autori che aderiscono alla visione costituzionalistica devono dare una giustificazione. Lo stesso METRO (*La lex Cornelia*, cit., p. 500 nt. 4) finisce, quindi, per riconoscere che la legge aveva un valore temporaneo: « Il fatto che la *lex Cornelia* intese porre rimedio ad una situazione contingente potrebbe essere sufficiente, a mio avviso, a spiegare (ammesso che di tale circostanza occasionale sia necessario trovare una spiegazione) perché di tale legge, che pure introdusse un così importante temperamento alla discrezionalità dei pretori, siano rimaste così poche tracce nelle fonti ... Non è necessario, dunque, affermare piuttosto sbrigativamente che la *lex Cornelia* non deve essere stata applicata troppo rigidamente ... ».

(4) Il passo di Cicerone è il seguente: *Et cum edictum totum eorum arbitratu, quamdiu fuit designatus, componeret, qui ab isto ius ad utilitatem suam nundinarentur, tum vero in magistratu contra illud ipsum edictum suum sine ulla religione decernebat. Itaque L. Piso multos codices implevit earum rerum in quibus ita intercessit, quod iste aliter atque ut edixerat descrivisset. Quod vos oblitos esse non arbitror, quae multitudo, qui ordo ad Pisonis sellam isto praetore solitus sit convenire; quem iste conlegam nisi habuisset, lapidibus coopertum esset in foro. Sed eo leviores istius iniuriae videbantur quod erat in aequitate prudentiaque Pisonis paratissimum perfugium, quo*

Mi sembra, però, che sia stata accordata attenzione alla *lex Cornelia* da un punto di vista troppo astratto ⁽⁵⁾, cioè cer-

sine labore, sine molestia, sine impensa, etiam sine patrono homines uterentur (Cic., in *Verr.* II, 46, 119). Secondo il MARTINI (*Il problema*, cit., p. 38), l'episodio concorre a chiarire, appunto, gli scopi della *lex Cornelia*, dalla quale il pretore non sarebbe stato *tout court* vincolato alle sue predisposizioni edittali. Infatti il Martini rileva che nel passo di Cicerone si parla di numerose *intercessiones* opposte da Pisone a Verre, il quale troppo frequentemente era venuto meno alle singole disposizioni del suo editto *sine ulla religione*. L'intercessio di Pisone era, dunque, giustificata — conclude il Martini — dal fatto che Verre aveva agito *sine ulla religione*, e non, semplicemente, perché egli avesse operato in contraddizione con le promesse da lui espresse nell'editto.

Il VONGLIS, *op. cit.*, p. 187 ss., cerca, invece, la soluzione del problema circa il valore della *lex Cornelia* nel passo successivo dello stesso Cicerone (Cic., in *Verr.* II, 46, 120: *Nam, quaeso, redite in memoriam, iudices, quae libido istius in iure dicundo fuerit, quae varietas decretorum, quae nundinatio, quam inanes domus eorum omnium qui de iure civili consuli solent...*), concludendo che a provocare il veto di Pisone non fu tanto il fatto che Verre fosse venuto meno alle promesse da lui stesso rese note nell'editto, e neppure, di per sé, la circostanza che le ripetute violazioni avvenissero *sine ulla religione*, ma piuttosto il fatto che, nel discostarsi dall'editto, Verre non tenesse alcun conto della consultazione dei giuristi.

Infine il CERVENCA (*Recensione a Martini*, in *BIDR*, 64, 1961, p. 383 ss.) ed il LUZZATTO (*Il problema*, cit., p. 69 ss., e, anche, *In tema di origine*, cit., p. 679 s.), argomentando dal fatto che il periodo direttamente riferito a Pisone (*intercessit quod iste aliter atque ut edixerat decrevisset*) non fa alcun accenno al *sine ulla religione*, concludono (rifiutando, con ciò, l'esegesi particolare del Martini) che questa ultima espressione non fa altro che aggravare il fatto stesso che più volte Verre aveva violato l'editto. Quest'atto, in sé e per sé, rimarrebbe, quindi, la base su cui si giustifica l'*intercessio*, senza che la clausola aggravante potesse modificare minimamente l'illiceità di tale comportamento.

⁽⁵⁾ Una trattazione a parte merita la tesi svolta dal CERVENCA (*Recensione*, cit.), in diretta contrapposizione all'opinione del MARTINI. Secondo il Cervenca, le due teorie — quella che vede nella *lex Cornelia* un provvedimento di valore costituzionale, e quella che la riduce a norma di carattere transitorio e contingente per impedire gli abusi dei pretori — trovano nella legge stessa il luogo di una pacifica convivenza, senza venir meno ai propri caratteri fondamentali. Adattamenti e compromessi non sarebbero possibili fra le due teorie, essendo esse diametralmente opposte; l'unica possibilità di conciliazione sarebbe, perciò, quella di considerarle come le due facce della stessa medaglia, ambedue elementi dello stesso provvedimento (l'uno, cioè la necessità di reprimere gli abusi, sarebbe la motivazione politica nell'ambiente storico in cui il provvedimento sorse, e l'altro, invece, rappresenterebbe l'effetto concreto, anche al di là delle intenzioni dell'autore, per cui, dopo il 67 a.C. i pretori sarebbero rimasti vincolati, essi stessi, ai loro editti). La *lex Cornelia*, perciò, risponderebbe a due esigenze molto sentite nel suo tempo, ma distinte: in essa occorrerebbe separare il movente politico occasionale, rappresentato dagli abusi dei magistrati, e il contenuto giuridico, che è, appunto, l'imposizione di un vincolo alla discrezionalità del pretore.

cando solamente di ricavarne argomenti per fondare con maggior solidità le conclusioni circa il presupposto implicito di essa, il valore vincolante o meno dell'editto (6).

In tal maniera non si è tenuto conto, fra l'altro, di un ulteriore elemento di valutazione: della personalità, cioè, del tribuno proponente, Gaio Publio Cornelio, esaminata attraverso le singole proposte legislative avanzate durante la carica, nonchè dei risvolti politici di tale personalità. L'insieme delle iniziative assunte dal tribuno e la loro valutazione complessiva, anche alla luce dei movimenti di fazioni nel I sec. a.C., come substrato in cui necessariamente si innesta la *lex de edictis*, può risultare, invece, argomento interessante per comprenderne il significato.

2. Asc., *In Corn.* p. 50: C. Cornelius homo non improbus vita habitus est.

Così inizia il commento di Asconio Pediano all'orazione ciceroniana *pro Cornelio* (7): vi leggiamo subito una definizione riassuntiva e moralistica dell'individuo, che può forse dare, a prima vista, l'impressione di essere benevola, ma che appare, in fondo, astiosamente contraria. Cornelio fu *homo non improbus*: ma l'espressione usata ci fa intendere che, nel pensiero di Asconio, non poteva qualificarsi senz'altro come *probus*, e così, come sempre accade quando si vuol dare un giudizio non troppo negativo, ma nemmeno positivo, l'autore latino sceglie la via di mezzo.

(6) Ciò soprattutto per gli autori aderenti all'interpretazione costituzionalistica. Essi, infatti, trattando, in genere, della *lex Cornelia* nell'ambito dello svolgimento della teoria dell'editto, suggestionati forse dall'importanza della materia che la legge doveva trattare e dall'indice ad essa attribuito, hanno creduto di trovarvi una prova di certe loro opinioni sull'attività dei magistrati urbani, la prova, cioè, che l'editto pretorio, almeno dopo il 67 a.C., avrebbe avuto un valore vincolante anche per il pretore edicente (cfr., per tutti, METRO, *La denegatio*, cit., in particolare, p. 145 ss.). In tal modo, però, si rischia di incorrere in un circolo vizioso, perché si fonda l'affermazione del carattere vincolante dell'editto sulla *lex Cornelia*, e, viceversa, si dimostra il valore del provvedimento sulla base delle diverse concezioni intorno all'editto stesso.

(7) Cfr. Asconio Pediano, in *Cornelianam actionem*, che ho letto nell'edizione di A.C. CLARK, Oxonii 1962, e Dione Cassio, *historiae romanae*, XXXVI, 38-40 (la parte, appunto, relativa alla *leges Corneliae latae*).

Del resto, per interpretare il *non improbus vita* mi sembra esemplificativo il seguente passo il Quintiliano.

QUINT., *inst. or.* V, 13, 26: Quod autem posui, referre, quo quidque accusator modo dixerit, huc pertinet, ut, si est minus efficaciter elocutus, ipsa eius verba ponantur; si acri et vehementi fuerit usus oratione, eandem rem nostris verbis mitioribus proferamus, ut Cicero de Cornelio 'codicem attigit' et protinus cum quadam defensione, ut, si pro luxurioso dicendum sit: 'obiecta est paulo liberalior vita'.

Un buon oratore — dice Quintiliano — (e Asconio, per quel poco che sappiamo di lui, riteneva di essere il depositario di tutte le arti classiche e di tutte le virtù) ⁽⁸⁾ deve saper attenuare, dove e quando sia necessario, le espressioni più forti e che potrebbero nuocere, senza venir meno del tutto alla verità.

Il passo di Quintiliano è interessante anche sotto altri due profili: innanzi tutto perchè è una delle poche testimonianze che ricordino, sia pure in maniera fugace, la *pro Cornelio* di Cicerone, e, in secondo luogo, perché accenna al fatto che l'oratore nell'assumere la difesa del tribuno, dovette parlare, di lui e del fatto che lo aveva portato davanti all'accusa, *mitioribus verbis*. Ma questo è un punto su cui ritornerò più ampiamente nel § 6.

L'atteggiamento negativo, che Asconio dimostra nei confronti di Cornelio fin dal primo passo del suo commento, non scompare neppure in seguito, ma, anzi, riaffiora qua e là, pur rimanendo in secondo piano rispetto alla narrazione dei fatti e al commento. Non aiuta a comprendere l'antipatia di Asconio neppure una interpretazione politica della figura di Cornelio, interpretazione cui ho fatto cenno precedentemente e che svilupperò sulla base di altre fonti, per cui il tribuno si rivela sincero seguace del partito pompeiano e assertore delle grandezze di Pompeo. In-

(8) Cfr. E. PARATORE, *Storia della letteratura latina*, Firenze 1962, p. 755-756.

fatti, mentre Asconio appare completamente estraneo alla politica, nel I sec. d.C., sotto il dominio dei Flavi, le vicende di Cesare e di Pompeo e di una repubblica pericolante, dovevano essere sentite come un passato definitivamente tramontato, mentre ormai generale era l'acquiescenza al principato.

Asconio informa, poi, che la carriera politica di Cornelio iniziò sotto l'egida di Pompeo, del quale il futuro tribuno fu *quaestor*, per sovrintendere alle finanze delle spedizioni del condottiero.

Asc., *l.c.*: Fuerat quaestor Cn. Pompeii... (9).

Con una certa approssimazione si può dire che egli fu eletto *quaestor* di Pompeo nell'età minima richiesta, qualunque essa fosse — e la sua determinazione si aggira, come noto (10),

(9) Per un esame dei profili storici e giuridici di questa magistratura si veda DE MARTINO, *Storia*, cit., II, Napoli 1966, p. 206 ss.

(10) L'analisi che il DE MARTINO (*Storia*, cit., II, p. 363 ss.) compie sul problema dei limiti d'età per l'elezione alle singole magistrature, presenta tutti i dubbi non risolti fra i quali la dottrina tuttora si dibatte. La questura è, infatti, la prima tappa del *cursus honorum*. Secondo la *lex Villia annalis* [cfr. nel DE MARTINO, *loc. cit.*, le fonti; si veda anche G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912 (anast. Hildesheim 1967), p. 278], che Livio riporta all'anno 180 a.C., prima di poter essere eletti alla questura occorre aver militato o essere stato iscritto per dieci anni nelle liste dell'esercito. L'età minima sarebbe, perciò, secondo il MOMMSEN, quella di 28 anni. Secondo l'opinione di altri autori, invece, la *lex Villia* non si sarebbe limitata a porre queste regole generali (circa l'attività militare che doveva precedere la questura, e circa l'intervallo di due anni che doveva fraporsi tra una magistratura e l'altra della carriera politica). Essa avrebbe indicato, anche, in maniera espressa, l'età richiesta per ciascuna magistratura, fissando dei limiti che sarebbero stati, poi, gli stessi che riscontriamo nel periodo di Cesare e Cicerone. Secondo quest'ultima teoria, quindi, l'età minima della questura sarebbe di 33 anni. E, d'altra parte, non si possono neppure trascurare certi casi, molto probabilmente eccezionali, che sembrano derogare all'una o all'altra opinione: Ti. Gracco, per esempio, fu eletto *quaestor* all'età di 26 anni.

Le perplessità della dottrina in proposito sono poi aggravate dal fatto che, per il periodo che qui interessa, occorre aver riguardo anche alla *lex Cornelia de magistratibus*, mentre non è dato sapere se con questa legge Silla avesse, fra l'altro, mutato i criteri legali circa l'età per accedere alle varie magistrature. Le norme che vigevano all'epoca di Cicerone richiedevano 43 anni per il consolato, 40 per la pretura, 37 per l'edilità curule, 33 per la questura. E allora ogni dubbio sembrerebbe risolto perché gli anni della vita di Cornelio che ci interessano sono, appunto, gli anni in cui

fra i 26, i 28 e i 33 anni — perchè la foga politica che il personaggio dimostrerà induce a pensare che non avesse posto tempo in mezzo nel dare inizio al suo *cursus honorum*. Era, e lo vedremo, un giovane ambizioso, cresciuto in un periodo turbolento che presentava troppi pericolosi esempi di personali iniziative di governo contro le leggi della repubblica, senza reazione da parte del senato, era, infine, dotato di forte energia (tanto che Asconio lo definirà *iusto pertinacior*) ⁽¹¹⁾ volta ad ottenere quanto desiderava. Sembra logico, perciò, che, non appena ebbe compiuta l'età legislativamente richiesta, subito si sia incamminato per la strada della carriera politica.

Date le disposizioni della *lex Villia*, due anni almeno dovevano passare prima che Cornelio potesse essere eletto ad un'altra magistratura (non pare che la *lex Cornelia de magistratibus* ponesse un diverso intervallo per l'elezione a cariche diverse): dunque Cornelio era tribuno, possiamo dire, fra i 28 ed i 35 anni. Perchè avesse scelto proprio il tribunato della plebe come seconda magistratura non possiamo sapere: certo è che la *lex Pompeia de tribunicia potestate*, reinserendo il tribunato fra le magistrature onorarie, aveva restituito nel 70 ai tribuni tutta la primitiva dignità sottratta loro da Silla. Pertanto la carriera di Cornelio si presentava chiara e facile, aperta ad ogni successo, agli inizi dell'anno del tribunato, il 67 a.C.

3. Il testo di Asconio continua riportando le notizie più interessanti relative al tribunato ricoperto da Cornelio nel 67.

Asc., *l.c.*: Fuerat... dein tribunus plebis C. Pisone

comincia a svolgersi anche la carriera politica di Cicerone (lo stesso Asconio ricorda, nella *Corneliana*, la pretura di Cicerone, gerita nel 66 a.C.); dunque, gli stessi limiti d'età saranno stati rispettati anche da Cornelio. Le difficoltà, tuttavia, rimangono sempre, perché le fonti documentano che, negli stessi anni, Cesare saliva alla magistratura due anni prima di Cicerone, e Catone il giovane un anno prima. Si è, allora, pensato che i criteri di determinazione dell'età minima richiesta fossero due, uno per i puri politici, e uno per coloro che avessero prestato il servizio militare. Ma si tratta solo di ipotesi di cui non si hanno prove.

⁽¹¹⁾ Cfr. *infra*, p. 278.

M. Glabrione consulibus biennio ante quam haec dicta sunt. In eo magistratu ita se gessit ut iusto pertinacior videretur.

Asconio riferisce che Cornelio fu eletto tribuno due anni prima del processo in cui fu pronunciata in sua difesa l'orazione di Cicerone, e fornisce, in questo passo, alcuni rilevanti elementi di giudizio. Infatti *iusto pertinacior* indica il pensiero dell'autore sulla personalità di Cornelio: *iusto pertinacior*, cioè troppo ostinato, troppo arrogantemente fermo e costante nelle sue idee, disposto a tutto pur di farle trionfare. Il resto della narrazione dimostra e giustifica questa espressione, tratteggiando da vicino i fatti di quel tribunato che provocarono una frattura profonda fra il senato e Cornelio.

Asc., *l.c.*: Alienatus autem a senatu est ex hac causa.

Segue, nel testo, la specificazione della *causa*, la quale riassume e riassume alcune iniziative e proposte di legge del tribuno che incontrarono l'opposizione del senato e sulle quali, invece, Cornelio insistette cercando di far valere, fors'anche al di là del possibile e del lecito, la sua posizione costituzionale.

Il primo provvedimento che Asconio riferisce al tribuno Cornelio (non sappiamo se fosse veramente il primo, ovvero soltanto il primo che rivestisse un certo significato per delineare il particolare rapporto che si creò tra Cornelio e gli ottimati) è una *relatio ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret*.

Asc., *in Corn.* p. 50-51: Rettulerat ad senatum ut, quoniam exterarum nationum legatis pecunia magna daretur usura turpique et famosa ex eo lucra fierent, ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret. Cuius relationem repudiavit senatus et decrevit satis cautum videri eo senatusconsulto quod aliquot ante annos L. Domitio C. Caelio consulibus factum erat, cum senatus ante paucos annos ex eodem illo senatusconsulto.

to decrevisset ne quis Cretensibus pecuniam mutuam daret. Cornelius ea re offensus senatui questus est de ea in contione: exhauriri provincias usuris; providendum ut haberent legati unde praesenti die darent...

Il problema che viene qui richiamato riguarda un particolare aspetto del dominio romano in provincia: la provincia si presentava, infatti, come campo proficuo di ampie attività di speculazione finanziaria. Se i provinciali avevano bisogno di denaro per provvedere, in pari tempo, al tributo annuale da versare a Roma ed alla ricostruzione dei luoghi sconvolti dalle recenti guerre di conquista, vi erano privati cittadini che prestavano loro, 'benevolmente', anche ingenti somme, richiedendone poi, però, tassi d'interesse veramente spaventosi, i quali finivano per impoverire completamente la provincia, che già prima si trovava in precarie condizioni. Così Cicerone ricorda come normale il caso di Giunio Bruto, che aveva prestato agli abitanti di Salamina la somma di 106 talenti al tasso del 48 %⁽¹²⁾.

Per risolvere questo problema e porre una remora a così gravi inconvenienti Cornelio *rettulerat ad senatum... ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret*. Ma il senato rifiutò di prendere in esame la cosa, dicendo che già su quell'argomento era stato disposto tutto quanto era necessario, con un preciso *senatusconsultum* emanato *aliquot ante annos*,

(12) Circa il governo e l'amministrazione delle province nell'età repubblicana vedi DE MARTINO, *Storia*, cit., II, p. 281 ss.

Per quel che riguarda, più in particolare, il punto che qui interessa, cioè le speculazioni finanziarie in provincia, cfr. lo stesso DE MARTINO, *Storia*, cit., III, p. 333-334, dove è riportato anche l'episodio di Giunio Bruto (di cui Cic., *ad Att.* VI, 1, 4); cfr. ancora R. MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano 1969, p. 62 ss. e ntt. 26-27; G. PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, Napoli 1964, p. 972 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *Le tavolette cerate di Ercolano e il contratto letterale*, in *Studi Redenti*, I, Milano 1959, p. 113 ss.; *Testi e documenti. Tavolette ercolanensi (debiti di denaro)*, in *BIDR*, 61, 1958, p. 293 ss.

Per ciò che riguarda i *legati* di cui ci parla il testo di Asconio, si tratta dei *decem legati*, dieci cittadini romani, nominati per dare esecuzione in provincia alle istruzioni del senato, con il quale rimanevano poi sempre collegati. Cfr. DE MARTINO, *Storia*, cit., II, p. 284, ed ivi bibliografia e fonti.

sotto il consolato di L. Domizio e C. Celio (cioè nel 94 a.C.) ⁽¹³⁾, dal momento che, sulla base di quello stesso senatoconsulto, il senato aveva poi emanato un *decretum*, *ante paucolos annos ... ne quis Cretensibus pecuniam mutuam daret*.

Asconio dà notizia, dunque, di un senatoconsulto, non meglio identificato. La circostanza, però, che esso venga indicato, senza una propria denominazione, soltanto con la data di emanazione, e cioè col nome dei consoli eponimi, può far pensare che si trattasse di una disposizione di grande notorietà, ancora al tempo di Asconio stesso. Tuttavia noi non abbiamo nelle fonti altre notizie su di esso.

Probabilmente il caso concreto che si presentava era questo. I *legati* di una certa provincia, o anche di più province, avendo raccolto i fondi necessari per la restituzione del capitale, si erano spaventati di fronte al pensiero delle lunghe economie che dovevano ancora sostenere per poter corrispondere anche gli interessi. Perciò avevano esposto a Roma le loro lagnanze, e Cornelio se ne era fatto interprete. Non si trattava, comunque, da parte di Cornelio, di una vera e propria proposta legislativa, quanto, piuttosto, di una denuncia, nel senso indicato, dei problemi finanziari delle province, che, con ogni probabilità, egli aveva avuto modo di toccar con mano direttamente durante il periodo della sua

⁽¹³⁾ Cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the roman republic*, II, New York 1952, p. 12. Per il provvedimento qui ricordato da Asconio vedi ancora DE MARTINO, *Storia*, cit., III, p. 131, nt. 24: il DE MARTINO, però, confonde in un'unica disposizione il *decretum* senatorio *ne quis Cretensibus pecuniam mutuam daret* con il precedente senatoconsulto del 94 a.C. Sulla base di tale equivoco, perciò, il senatoconsulto stesso non è stato mai riguardato con la dovuta attenzione. Il CRIFÒ (G. CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR*, 71, 1968, p. 31 ss., e, in specie, p. 58) ne fa cenno appena, e soprattutto per discutere la data del provvedimento (*op. cit.*, nt. 108), che non sarebbe l'anno 94, ma, seguendo la versione di Dione Cassio, il 70-69 a.C. In realtà, anche questo autore sovrappone i due provvedimenti, come il De Martino, solo che invece di riferirsi all'epoca del primo, considera la data del secondo solamente. Qualche accenno più ampio fornisce la LORETI LORINI (B. LORETI LORINI, *Il potere legislativo del senato romano*, in *Studi Bonfante*, IV, Milano 1930, p. 379 ss., e, in specie, p. 386), la quale distingue un decreto senatorio del 94 a.C. e un senatoconsulto del 69: viceversa, si è detto che dei due provvedimenti il primo era un senatoconsulto ed il secondo un decreto.

quaestura militare agli ordini di Pompeo. Lo stesso Asconio, nel riferire le vicende, parla di una *relatio* (e non *rogatio*), di un *rettulerat* (e non semplicemente *tulerat*, come viene usato per le *rogationes*); e forse per questo motivo, perchè, cioè, non si tratta di una proposta di legge, ma di una semplice relazione al senato, allorchè Dione Cassio espone a sua volta le *leges Corneliae latae* nel 67 a.C., non fa nessun accenno a questo episodio.

In ogni modo, la prima iniziativa di Cornelio era rivolta ad ottenere dal senato una disposizione decisa e precisa contro le speculazioni finanziarie in provincia. Questa intenzione risulta chiaramente da due espressioni del testo di Asconio che si riferiscono al discorso, con cui Cornelio si presentò dapprima davanti al senato (*rettulerat ad senatum ut, quoniam exterarum nationum legatis pecunia magna daretur usura turpiaque et famosa ex eo lucra fierent...*), e poi *in contione* (*exhauriri provincias usuris...*): come si vede, la preoccupazione di Cornelio era accentrata sulle *usurae*, e proprio queste, dunque, egli cercava di evitare⁽¹⁴⁾. Ma la reazione del senato fu categorica. Verisimilmente una decisione nel senso richiesto dal tribuno avrebbe ostacolato in modo principale proprio quella classe senatoria alla quale Cornelio si era rivolto. Non si deve dimenticare, infatti, che i senatori erano esclusi, per divieto legislativo o per consuetudine, da certe attività commerciali, le quali avrebbero potuto nuocere, forse, alla serenità con cui erano, invece, chiamati a reggere Roma e il suo dominio: così essi non potevano impiegare il loro

(14) In tal senso bisogna ricordare ancora C. NICOLET, *Le sénat et les amendements aux lois à la fin de la République*, in *RHD*, 36, 1958, p. 262 ss., e, in specie, p. 262-266; anche il NICOLET motiva l'iniziativa di Cornelio nei confronti dei provinciali con queste parole: « proposition justifiée par les gains scandaleux que les prêteurs, les sénateurs ou leurs hommes de paille en retiraient ». Un ulteriore argomento a convalidare tale conclusione può essere tratto dalla *lex Gabinia de versura provincialibus non facienda*. Il CRIFÒ (*op. cit.*, p. 59 nt. 113) discute la datazione di tale legge (il 67, come propongono il Costa e il Rotondi; il 61, come vorrebbe il Willems; il 58, come insegna il Mommsen; il 56, come ipotizza lo stesso Crifò). Ciò che, però, appare interessante in questa sede è il ripetersi a distanza di pochissimi anni degli stessi problemi presentati da Cornelio.

patrimonio nei commerci marittimi, e ancora — a parte il logico divieto di esercitare professioni *infames* — non potevano dedicarsi ad attività che richiedessero loro la maggior parte della giornata, non potevano ottenere appalti per forniture pubbliche, nè per la percezione delle imposte. È, quindi, molto probabile che i finanziamenti alle province, dato anche il loro ingente ammontare, provenissero, per larga parte, da elementi di rango senatorio, che trovavano così modo di speculare aggirando le proibizioni. Perciò, la denuncia di Cornelio, diretta a far vietare il prestito alle province, colpiva principalmente il senato. Ed è lecito, forse, a questo punto, porsi un ulteriore interrogativo circa le reali intenzioni del tribuno, e cioè se egli avesse veramente in animo di giovare agli interessi dei provinciali, o piuttosto di nuocere alle più o meno celate attività speculative dei senatori.

Il senato, con la sua risposta, si riservava di valutare le esigenze finanziarie dei provinciali caso per caso, secondo discrezionali valutazioni d'opportunità. Così già il consesso dei *patres* aveva disposto col *decretum ne quis Cretensibus pecuniam mutuatam daret*; e ciò senza bisogno di una legge, la quale avrebbe imposto una soluzione unica, una volta per tutte, cosa che avrebbe potuto essere contraria all'equità, e che, soprattutto, date le circostanze del momento, si sarebbe presentata come assolutamente negativa per gli interessi senatori.

Ritornando alla narrazione di Asconio, la seconda iniziativa che il grammatico riferisce a Cornelio è una *rogatio ne quis nisi per populum legibus solveretur* ⁽¹⁵⁾. Era consuetudine an-

(15) Negli anni del primo sviluppo dell'ordinamento politico-giuridico romano, il senato non aveva facoltà di dispensare i *cives* dall'osservanza delle leggi. Esso poteva soltanto dare impulso alla deliberazione in questo senso, ma la prerogativa, in sostanza, spettava ai comizi. In casi di assoluta urgenza e necessità anche il senato poteva concedere la *legibus solutio*, ma soltanto in via preliminare: l'opportunità del provvedimento doveva essere ancora discussa nel comizio, per ottenere la ratifica della decisione senatoria. In ogni caso il senato avrà esercitato la sua influenza presso i singoli magistrati, affinché essi presentassero ai comizi la richiesta (cfr. DE MARTINO, *Storia*, cit., II, p. 170). Infine nella pratica non si applicò più la regola dell'approvazione

tica che il senato sottoponesse ad approvazione popolare i provvedimenti con i quali, di propria iniziativa, avesse stabilito di esentare un singolo individuo dall'osservanza di qualche legge, in modo che, libero in tutte le sue attività, non fosse da essa ostacolato o danneggiato. Il senato, però, accentrando in sé ogni potere, aveva ben presto obliterato gli antichi costumi, si era arrogato la facoltà assoluta di svincolare chi volesse dalle leggi, senza alcun richiamo al popolo.

Asc., *in Corn.* p. 51 : ... promulgavitque legem qua auctoritatem senatus minuebat, ne quis nisi per populum legibus solveretur. Quod antiquo quoque iure erat cautum; itaque in omnibus senatusconsultis quibus aliquem legibus solvi placebat adici erat solitum ut de ea re ad populum ferretur: sed paulatim ferri erat desitum resque iam in eam consuetudinem venerat ut postremo ne adiceretur quidem in senatusconsultis de rogatione ad populum ferenda; eaque ipsa senatusconsulta per pauculos admodum fiebant. Indigne eam Corneli rogationem tulerant potentissimi quique ex senatu quorum gratia magno pere minuebatur; itaque P. Servilius Globulus tribunus plebis inventus erat qui C. Cornelio obsisteret. Is, ubi legis ferundae dies venit et praeco subiciente scriba verba legis recitare populo coepit, et scribam subicere et praeconem pronuntiare passus non est.

Di fronte alla proposta di Cornelio il senato cercò di correre ai ripari: si valse, infatti, della cooperazione del collega di Cornelio nel tribunato, P. Servilio Globulo, che paralizzò la *rogatio*. Fu costui che, quando Cornelio volle presentare al popolo la sua proposta, *et praeco subiciente scriba verba legis recitare populo coepit, et scribam subicere et praeconem pronuntiare passus non*

popolare. Mentre Livio attesta la disciplina primitiva ancora per gli anni del III sec. a.C., Asconio mostra che nel 67 a.C. la situazione è molto mutata: il cambiamento è da porre, perciò, nel corso del II sec. a.C.

est; e *praeco* e *scriba* rifiutarono, allora, di compiere il loro ufficio, perchè esso era vanificato dall'*intercessio* di Globulo.

Ci si può chiedere di che tipo fosse l'*intercessio* opposta da Globulo a Cornelio, se, cioè, fosse il veto che comunemente il magistrato poteva opporre all'altro magistrato di *par maiorve potestas*, oppure l'arma concessa ai soli tribuni, da usarsi per gravi motivi di politica interna e costituzionale, tale, quindi, da porre il tribuno, come arbitro della correttezza di tutto il governo, alla pari e al di sopra dei consoli stessi e di coloro che ricoprivano le cariche più alte ⁽¹⁶⁾. Poichè l'*intercessio*, in questo caso, proviene da un tribuno ed è volta contro un tribuno, il dubbio è legittimo.

Consideriamo, a questo proposito, tutto il passo relativo alla vicenda, nonché il seguito ed il suo esito.

ASC., *l.c.*: Tum Cornelius ipse codicem recitavit.
Quod cum improbe fieri C. Piso consul vehementer queretur tollique tribuniciam intercessionem diceret...

Come risulta dalla nostra fonte, in seguito all'*intercessio* di Globulo, quando il *praeco* e lo *scriba* rifiutarono le loro funzioni, Cornelio lesse egli stesso al popolo la sua proposta, provocando, però, in tal modo, fra le altre, un'aspra reazione da parte del console Pisone, che si dimostrò assolutamente intransigente nei confronti di questa illegalità costituzionale. Pisone lamentò, in particolare, che l'atto di Cornelio venisse a togliere valore all'*intercessio* tribunicia. Ora, il qualificativo *tribunicia* potrebbe

(16) Infatti il COLI (cfr. U. COLI, voce *Intercessio*, in *Noviss. Dig. Ital.*, VIII, Torino 1962, p. 787 ss.) distingue tre tipi di *intercessio*, a seconda che il veto sia posto dal collega di *par potestas*, dal magistrato di *maior potestas*, ovvero, infine, dal tribuno. Nel primo caso l'*intercessio* è un effetto naturale dei criteri della collegialità nella magistratura; nel secondo caso è giustificata dall'*imperium*, cioè dal diritto di dare ordini che compete al magistrato di grado maggiore, al quale tutti, cittadini e magistrati inferiori, devono sottostare; nel terzo caso è un potere eccezionale concesso ai tribuni per la tutela degli interessi popolari, mediante il quale essi possono opporsi ai consoli (purché si sia entro la cerchia dell'antico *pomerium*), e, nel caso fosse necessario, possono anche punirli direttamente.

essere posto, senza specifico significato, solamente per indicare la provenienza dell'*intercessio*; come potrebbe anche stare a significare il particolare valore che in quel caso veniva ad assumere l'*intercessio* stessa. E quando alcuni fra i più influenti senatori accusarono Cornelio, *dixerunt autem hoc: vidisse se cum Cornelius in tribunatu codicem pro rostris ipse recitaret, quod ante Cornelium nemo fecisse existimaretur. Volebant videri se iudicare eam rem magnopere ad crimen imminutae maiestatis tribuniciae pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id tribunis permetteretur. Non poterat negare id factum esse Cicero, is eo confugit ut diceret non ideo quod lectus sit codex a tribuno imminutam esse tribuniciam potestatem* (Asc., in *Corn.* p. 53). Qui non si parla soltanto di *intercessio tribunicia*, bensì, addirittura, di *maiestas tribunicia*, e poi di *tribunicia potestas*, che sembrerebbero espressioni assai più significative.

Si tratterebbe, in sostanza, del veto particolarmente concesso ai tribuni e solo ai tribuni, come strumento di progresso giuridico e di pace sociale (17).

(17) Si deve tener presente, a tal proposito, quanto nota il COLI (*op. cit.*, p. 788): « Si avverta poi — scrive l'Autore — che, nel caso molto frequente d'opposizione di tribuno a tribuno, non era in gioco la *tribunicia potestas*, bensì la *par potestas*, sicché l'opposizione doveva coerentemente manifestarsi in modo non diverso dall'opposizione del collega nelle magistrature del popolo ». Il discorso che fa il Coli (e con lui gran parte della dottrina) è questo: allorché un tribuno opponeva al console il suo veto, la forza di esso riposava nel carattere della *sacertas*, nella sacralità ed inviolabilità della persona del tribuno stesso, il quale, se il console non ottemperava al divieto, ve lo poteva costringere con la forza. Quindi, se l'opposizione si verificava fra due tribuni, essendo ambedue *sacri*, verrebbe meno la possibilità della coercizione materiale, e, di conseguenza, si deve ritenere che fra tribuni fosse possibile la sola *intercessio* basata sui criteri della collegialità che non vengono mai meno.

Direi, però, che questo discorso non escluda, in maniera assoluta, la possibilità di una vera *intercessio tribunicia* anche contro un tribuno. Ammettiamo, per ipotesi, che Globulo avesse opposto il normale veto che un magistrato di *par potestas* oppone al suo collega: sarebbe stata sufficiente l'iniziativa contraria di Cornelio a giustificare un processo *de maiestate*, fondato essenzialmente, non sulla violazione degli obblighi derivanti dalla magistratura collegiale, bensì su quei richiami specifici e ripetuti all'*imminuta potestas tribunicia* e al *crimen* relativo (quando *potestas tribunicia* è proprio l'espressione che riassume in sé i caratteri di privilegio religioso della magistratura plebea)?

Sulla natura del veto di Globulo, nel senso di *intercessio tribunicia*, non sembra

In ogni modo, come si è visto, Cornelio disattese, senza timore, il veto, e, pur conscio di attirarsi così tutti i fulmini dell'olimpico senatorio, presentò egli stesso la sua proposta.

Asc., *l.c.*: Quod cum improbe fieri C. Piso consul vehementer quereretur tollique tribuniciam intercessionem diceret, gravi convicio a populo exceptus est; et cum ille eos qui sibi intentabant manus prendi a lictore iussisset, fracti eius fasces sunt lapidesque etiam ex ultima contione in consulem iacti.

Allora Cornelio, spaventato forse dalla violenza nascosta nell'elemento popolare, dalle illegittimità compiute, dal fatto, infine, che per causa sua si fosse giunti ad alzare le mani sul console e ad infrangere le insegne del suo *imperium*, si ritirò dalla *contio*. La trattazione dell'argomento proseguì in senato ed anche qui la battaglia non fu facile.

Asc., *in Corn.* p. 51-52: ... quo tumultu Cornelius perturbatus concilium dimisit actutum. Actum deinde eadem de re in senatu est magnis contentionibus. Tum Cornelius ita ferre rursus coepit ne quis in senatu legibus solveretur nisi CC adfuissent, neve quis, cum solutus esset, intercederet, cum de ea re ad populum ferretur. Haec sine tumultu res acta est.

Il tribuno si risolse a modificare la sua originaria proposta, formulando una soluzione di compromesso. La nuova proposta, che giunse abbastanza felicemente in porto (*haec sine tumultu res acta est*), ottenendo il riconoscimento di legge, disponeva, dunque, che il senato avesse il potere di *solvere legibus*, purchè, però, fossero presenti almeno 200 senatori, per garantire una certa imparzialità della decisione e l'intervento in essa delle più disparate tendenze ⁽¹⁸⁾; inoltre, colui che fosse stato così svincolato

porsi alcun dubbio il MEIER (C. MEIER, *Die loca intercessionis bei Rogationen. Zugleich ein Beitrag zum Problem der Bedingungen der tribunicischen Intercession*, in *Museum Helveticum*, 25, 1968, p. 86 ss.).

(18) È noto che nel senato patriziato e *nobilitas* avevano la maggioranza (vedi

dagli obblighi di legge non avrebbe avuto ancora la pienezza dei poteri, e, in particolare, la possibilità di vincere l'opposizione popolare mediante un veto, quando la risoluzione senatoria fosse portata alla cognizione del popolo.

Di fronte all'originaria proposta di Cornelio, la nuova legge costituiva senz'altro una vittoria dei senatori. Asconio, infatti, già in occasione della prima *rogatio* aveva denunciato il malcostume del senato, che prendeva ormai le decisioni più importanti in una ristretta minoranza, al fine di favorire compiacentemente i propri sostenitori e si è visto come, nell'occasione di questa denuncia, il grammatico usasse delle espressioni particolarmente forti, quali ... *promulgavitque legem qua auctoritatem senatus minuebat...*, e ... *potentissimi quique ex senatu quorum gratia magnopere minuebatur*.

Ma anche la nuova soluzione di compromesso, sia pure *sine tumultu* ... *acta*, non aveva soddisfatto il senato, poiché Asconio, dopo aver menzionato la legge finalmente approvata, soggiunge:

Asc., in *Corn.* p. 52: Nemo enim negare poterat pro senatus auctoritatem esse eam legem; sed tamen eam tulit invitis optimatibus, qui per paucos amicis gratificare solebant.

In Dione Cassio troviamo un'analogia ricostruzione degli avvenimenti che accompagnarono la proposta di Cornelio *de legibus solutione*. Movente interno appare anche qui l'irritazione del tribuno per l'opposizione che il senato manifestava alle sue iniziative.

P. WILLEMS, *Le sénat de la république romaine*, I, Paris 1935, p. 159 ss.). È vero che nella *nobilitas* rientrano, ormai, oltre agli elementi patrizi, anche quelli di estrazione plebea che abbiano ricoperto, però, magistrature curuli: tuttavia i rappresentanti del ceto che poi Sallustio chiamerà dei *populares* sono sempre una minoranza. D'altra parte nell'anno 65 a.C. il numero dei membri del senato dovrebbe essere ricompreso fra 300 e 450 (avvicinandosi di più alla prima che alla seconda cifra). Quindi, dati anche i sommovimenti contrari alla *nobilitas* del II sec. a.C., e la reazione del senato alla proposta di Cornelio, è pensabile che nel numero di 200 senatori, richiesti per la *legibus solutio*, rientrassero, in una certa misura, anche i *populares*.

DIO. CA. XXXVI, 39, 2: ἀγανακτήσας οὖν ἐπὶ τούτοις ὁ Κορνήλιος γνώμων ἐποίησατο μὴ ἐξεῖναι τοῖς βουλευταῖς μήτε ἀρχὴν τινι ἔξω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι μήτ' ἄλλο μηδὲν τῶν τῷ δήμῳ προσηκόντων ψηφίζεσθαι· τοῦτο γὰρ ἐνενομοθέτητο μὲν ἐκ τοῦ πάνυ ἀρχαίου, οὐ μέντοι καὶ τῷ ἔργῳ ἐτηρεῖτο.

La descrizione del tumulto popolare, che segue la proposta di Cornelio e l'opposizione del senato, assume anche qui colori assai vividi (*διασπάσασθαι ἐπεχείρησεν*), benchè Dione Cassio abbia riassunto, forse troppo, le caratteristiche e la vastità della reazione senatoria.

DIO. CA. XXXVI, 39, 3-4: θορύβου τε ἐπ' αὐτῷ πολλοῦ συμβάντος (καὶ γὰρ ἀντέπρασσον τῶν τε ἄλλων τῶν ἐκ τῆς γερούσιας συχνοὶ καὶ ὁ Πίσων) τάς τε ῥάβδους αὐτοῦ ὁ ὄχλος συνέτριψε καὶ αὐτὸν διασπάσασθαι ἐπεχείρησεν. ἰδὼν οὖν τὴν ὄρμην αὐτῶν ὁ Κορνήλιος τότε μὲν, πρὶν ἐπιψηφίσει τι, διαφῆκε τὸν σύλλογον, ὕστερον δὲ προσέγραψε τῷ νομῷ τὴν τε βουλήν πάντως περὶ αὐτῶν προβουλεύειν καὶ τὸν δῆμον ἐπάναγκες ἐπικυροῦν τὸ προβούλευμα.

Ma più preciso appare, nello storico greco, il processo di formazione della proposta, la quale risulterebbe costruita in due tempi: dapprima, infatti, essa prevedeva solamente il lato negativo della questione, il divieto: *μὴ ἐξεῖναι τοῖς βουλευταῖς μήτε ἀρχὴν τινι ἔξω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι μήτ' ἄλλο μηδὲν τῶν τῷ δήμῳ προσηκόντων ψηφίζεσθαι*. Invece, dopo aver sperimentato, attraverso la resistenza del senato, come quel germe di corruzione tardasse a morire, Cornelio avrebbe aggiunto alla proposta la menzione della necessità della ratifica popolare, cioè il comando positivo. E in questo secondo momento appare adombrata la soluzione di compromesso alla quale fu, infine, costretto il tribuno, e della quale abbiamo parlato: la modificazione della proposta per l'intervento del senato, e le varie vicende che accompagnarono la formulazione della nuova legge rimangono, quindi, velate (*προσέγρα-*

πε τῷ νόμῳ τήν τε βουλὴν πάντως περὶ αὐτῶν προβουλεύειν καὶ τὸν δῆμον ἐπάναγκες ἐπικυροῦν τὸ προβούλευμα).

In realtà, considerando attentamente la formulazione del divieto, si può notare che esso risulta, a sua volta, costituito da due distinte disposizioni, l'una, che non fosse concesso ai senatori di dare, a chi lo richiedesse, il potere di agire al di fuori delle leggi (*μήτε ἀρχὴν τινι ἔξω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι*), l'altra, di portata più ampia, che non fosse lecito agli stessi senatori di decretare in null'altro che fosse di competenza del popolo (*μήτ' ἄλλο μηδὲν τῶν τῷ δήμῳ προσηκόντων ψηφίζεσθαι*). Invece la modifica o aggiunta, apportata dallo stesso Cornelio dopo le vicende del tumulto, rivela un'unica direttiva. Infatti Cornelio dispone, ora, che il senato abbia sì, la facoltà di deliberare in ordine a quelle questioni (*τήν τε βουλὴν πάντως περὶ αὐτῶν προβουλεύειν*), però solo con carattere preliminare (*πρὸ βουλεύειν, πρὸ βούλευμα*), e che, in un secondo tempo, il popolo debba necessariamente ratificare la delibera (*τὸν δῆμον ἐπάναγκες ἐπικυροῦν τὸ προβούλευμα*): dove è chiaro che la direttiva corrisponde in pieno alle intenzioni del tribuno, quali ci appaiono dal solo *μήτ' ἄλλο μηδὲν τῶν τῷ δήμῳ προσηκόντων ψηφίζεσθαι*.

Asconio prosegue a questo punto dicendo :

Asc., l.c. : *Aliam deinde legem, etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis tulit, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent : quae res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui varie ius dicere assueverant, sustulit* (19).

Il tono della narrazione è, come si vede, lo stesso. Ritroviamo le stesse espressioni, le stesse parole già usate, *invitis, gratiam*; e questo ripetersi sta quasi ad indicare come identico sia il motivo ispiratore di quest'ultimo provvedimento e dei precedenti (20). Si potrebbe, è vero, cogliere un'apparente differenza

(19) Cfr. *supra*, § 1.

(20) Della testimonianza di Asconio vanno posti, in particolare luce alcuni tratti.

fra la *lex de edictis*, che fu emanata *multis tamen invitis*, e l'in-

Innanzitutto il grammatico dice, a proposito dei pretori, *qui varie ius dicere assueverant*; e *assuesco* è un verbo incoativo, indica un'azione che si vien facendo, in un continuo progredire. Di fronte a tutte le possibili espressioni che la lingua latina offre, la scelta di questo verbo può essere indicativa. E ciò nel senso che la *lex Cornelia* trasse origine non da esigenze profonde ed antiche dell'ordinamento giuridico romano, ma da contingenze prodottesi col tempo e giunte al loro culmine nei primi decenni del I sec. a.C.

E bisogna anche considerare i pochi tratti forniti da Asconio circa l'uso anteriore alla legge. Dire « pochi tratti » è già dir molto, perché, in realtà, si tratta di un solo avverbio, *varie*, che condensa in sé decenni d'abusi: *varie* — io credo — significa « variamente » o « diversamente », oppure « ora in un modo, ora in un altro », e lascia al pretore una troppa lata discrezionalità, permettendo interpretazioni diverse della stessa clausola edittale, a seconda delle circostanze e delle influenze esterne, risolvendosi talvolta in un'attività contraddittoria in sé stessa, priva di ogni coerenza con lo spirito dell'editto. *Varie* indica, perciò, tutto il profondo degenerare della funzione giurisdizionale dei pretori in Roma, i quali si erano arrogati col tempo, e soprattutto durante i contrasti politici del I sec. a.C., poteri sempre più ampi. Basta ricordare che l'avverbio *varie* ha la stessa radice tematica di quel *varietas decretorum* di cui parla Cicerone (Cic., in *Verr.* II, 1, 119-120), che trova, appunto, la stessa spiegazione: il problema della *lex Cornelia* è il problema della corruzione politica che entra nel mondo magistratuale, ed il provvedimento, forse, mirava ad impedire quella *libido ... in iure dicundo*, quella *varietas decretorum* che lamenta Cicerone (Cic., *loc. cit.*).

Non è, perciò, inopportuno passare a considerare il senso del termine *gratia* presso i latini. Lo stesso Cicerone, che Asconio doveva certo seguire come esempio letterario, definisce l'espressione nel modo seguente: *gratia est in qua amicitiarum et officiorum alterius memoria et remunerandi voluntas continetur* (Cic., *inv.* 2, 66). ERNOU-MELLETT, riportando il passo (cfr. voce *gratia*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine*, p. 282 ss.), lo pone come esemplificativo del significato astratto del termine, coincidente con « riconoscenza » (infatti il termine può assumere principalmente tre significati: quello astratto di « riconoscenza », quello più concreto di « servizio reso, atto mediante il quale ci si acquista della riconoscenza », e, infine, « credito, influenza »). È, però, significativo il fatto che Cicerone usi il termine *gratia*, in altri passi delle sue opere, con un chiaro senso di concretezza. Nel *commentariolum petitionis*, che per lui scrisse il fratello Quinto, e che poi l'oratore rivide per suo conto, fra i vari consigli di propaganda elettorale, si legge: *Nam hoc biennio quattuor sodalitates hominum ad ambitionem gratiosissimorum tibi obligasti, C. Fundani, Q. Galli, C. Corneli, C. Orchivi ... qua re hoc tibi faciendum est, hoc tempore ut ab his quod debent exigas saepe commonendo, rogando, confirmando, curando ut intellegant nullum se unquam aliud tempus habituros referendum gratiae* (Q. Cic., *comm. pet.* 5, 19). Il passo, che citerò a suo tempo, anche per altri aspetti, appare molto interessante perché riporta ben due volte il termine in questione, e, inoltre, in rapporto proprio alla persona di Cornelio. Quinto ricorda al fratello che nei due anni trascorsi egli si è guadagnato l'amicizia di uomini *ad ambitionem gratiosissimi*: è da notare, innanzi tutto, il termine che indica il rapporto, l'*obligasti*, che fa venire alla mente l'idea di un vero e proprio

vitis optimatibus che viene dichiarato a proposito del provvedimento sulla *legibus solutio*. Ma la differenza è più apparente che reale. È, infatti, evidente che contro la *lex de edictis* si sarà manifestata l'opposizione dei pretori, quale ci viene documentata dallo stesso Asconio e accentrata in poche espressioni: l'una di tali espressioni indica negli *ambitiosi praetores*, appunto, coloro cui la legge è destinata; l'altra suggerisce l'effetto del provvedimento, cioè il *cunctam gratiam ... sustulit*; la terza, infine, il *varie ius dicere*, fornisce elementi riguardo alla circostanza precisa che la legge voleva emendare ⁽²¹⁾. Non bisogna, però, dimen-

vincolo, fondato su circostanze che sono qualcosa di più di una semplice amicizia. E, del resto, questi uomini sono, ripeto, *ad ambitionem gratiosissimi*, sono, cioè, ben consci di ciò che li lega all'oratore, ed hanno la possibilità di ripagare nel modo più pieno, con la loro gratitudine, i favori ricevuti. Ma questa gratitudine, si badi bene, è essa stessa attiva, è diretta *ad ambitionem*, può, cioè, procurare a Cicerone l'appoggio elettorale dei quattro uomini, i quali si sentiranno anche impegnati ad una sorta di propaganda in suo favore. Un secondo punto del testo che qui interessa porre in evidenza è quello in cui Quinto ammonisce: mai essi troveranno un momento più opportuno per dimostrare la loro riconoscenza (*referendae gratiae*: lett. « per restituire il favore »). Infine, lo stesso termine *gratia* compare ancora nel testo di Asconio a proposito della *rogatio Cornelia de legibus solutione, qua auctoritatem senatus minuebat* (Asc., in *Corn.* p. 51), e, ancora con riferimento ai senatori *quorum gratia magnopere minuebatur* (*ibidem*): il termine è qui usato in senso astratto, come « influenza, autorità » del senato e dei senatori. Ma, considerando per un momento le circostanze che inducono l'autore a servirsi della parola, si potrebbe ritornare anche al significato di « possibilità di concedere facilitazioni », dal momento che si trattava della proposta che doveva impedire al senato di sollevare dall'osservanza delle leggi quei soggetti che il senato stesso volesse favorire, indipendentemente dalle disposizioni popolari. Come lo stesso Asconio dice, i senatori *per paucos amicis gratificari solebant*: e mi sembra chiaro, anche qui, l'uso del verbo *gratificor*, che ha la stessa radice tematica di *gratia*. E ancora la radice del termine *gratia* (sempre nella sua forma verbale) è usata in rapporto al pretore Cassio, il quale non si presentò nel giorno stabilito per il primo processo, probabilmente *gratificans reo* (Asc., in *Corn.* p. 52): e *gratiam facere* significa fare una condizione di favore a qualcuno [il *Thesaurus linguae latinae*, vol. VI, fasc. XI, Lipsiae 1950, p. 2206, fra le accezioni del termine, ne riporta una particolarmente legata all'ambiente giudiziario: « *speciatim de favore (fere iniquo) iudicantium (testium al.) erga reum vel erga potentem* »].

(21) Si veda anche la testimonianza di Dione Cassio (DIO. CA. XXXVI, 40, 1-2, cit. nella nt. 1). Alcuni autori ritengono che si tratti semplicemente di una parafrasi del commentario di Asconio, altri, scoprendo nello storico greco una maggior cura dei particolari, hanno pensato che Dione Cassio abbia ripreso dalla stessa fonte da cui trae materia Asconio, forse con una maggior precisione tecnica nell'esposizione delle

ticare che questi pretori — i quali sarebbero poi entrati a loro volta nel senato — appartenevano allo stesso ceto degli ottimati, avevano interessi comuni, sentivano le stesse esigenze, incontravano le stesse opposizioni, e, soprattutto, erano anch'essi interessati a quel predominio aristocratico che il senato voleva mantenere e contro il quale, invece, le leggi di Cornelio si dimostravano tanto audaci ⁽²²⁾.

varie leggi. Il METRO, infine, basa su questo passo tutta una ricostruzione specifica e nuova del significato della *lex Cornelia* (cfr. METRO, *La lex Cornelia*, cit., *passim*).

Di Dione Cassio vorrei sottolineare, in primo luogo, il termine *χάρις*, che corrisponde perfettamente al latino *gratia*; *μεταγράφω*, del resto, significa « cambiare, mutare discrezionalmente ed incoerentemente », secondo le preferenze del pretore, i suoi favoritismi o i suoi rancori (*πρὸς χάριν ἢ καὶ κατ' ἔχθραν*); infine le decisioni del pretore divenivano *συχνά*, cioè contrastanti e contraddittorie, ed in questo termine possiamo trovare una certa analogia con il *varie* asconiano). La legge di Cornelio avrebbe, perciò, sottratto completamente ai pretori la possibilità di guadagnarsi grazia presso gli amici, e soprattutto presso i potenti, perché essi venivano a perdere la facoltà di eludere le disposizioni edittali in loro favore. Si spiega così l'*ambitiosi*, riferito da Asconio ai pretori stessi: l'aver favorito un potente poteva assicurare ai magistrati un appoggio di non poco conto nella ulteriore carriera politica.

Dione Cassio, in particolare, insiste sul fatto che, come accennavo, i pretori si lasciavano influenzare da favoritismi e rancori, i quali — aggiungiamo noi — potevano essere di natura personale, o anche di natura politica. È indicativo il fatto che Dione Cassio, collochi espressamente il provvedimento di Cornelio nel quadro politico che caratterizza il I sec. a.C. Fondare la legge semplicemente sulle esigenze che premevano in Roma in séguito agli abusi magistratuali, non mi sembra sufficiente. Abusi ce n'erano stati, e gravi, anche prima di Verre, moltissimi se ne saranno verificati anche dopo la *lex Cornelia*. Non credo, quindi, che essi facessero sentire la loro urgenza nel I sec. a.C. più che in altra epoca, tanto da giustificare il commento di Dione Cassio: *τότε σύμπαν οὕτως ἐπιμελὲς τοῖς Ῥωμαίοις κατὰ τὸν χρόνον ἐκείνων τὸ μηδὲν δωροδοκεῖσθαι ἐγένετο ὥστε πρὸς τῷ τοὺς ἐλεγχομένους κολάζειν καὶ τοὺς κατηγοροῦντας αὐτῶν ἐτίμων* (Dio. CA. XXXVI, 40, 3). È, invece, la politica che trova il suo acme in questo secolo, la politica intesa come lotta di partiti, *mos partium et factionum* (SALL. *Iug.* 41, 1). Certo che il *δωροδοκεῖσθαι* di cui parla Dione senza altro specificare, il « ricevere doni », indica semplicemente un fenomeno di corruzione senza alcun riferimento politico; è la determinazione temporale, il *κατὰ τὸν χρόνον ἐκείνων*, che mi fa propendere per l'interpretazione che ho detto, perché appunto nel I sec. a.C. più che in altri momenti sogni imperialistici individuali, personali indirizzi politici, più o meno chiari, sconvolgono la società romana.

⁽²²⁾ Proprio la clausola edittale *quod quisque iuris* può rappresentare un'indicazione circa lo stato di fatto che si era creato in Roma e che costituì la causa della disposizione di Cornelio. L'editto è fatto risalire a Caio Ottavio, padre di Augusto e pretore nel 61 a.C., oppure a Cneo Ottavio, pretore durante l'epoca di Silla, e, preci-

Asconio, concludendo, infine, l'analisi dell'attività di Cornelio durante il tribunato, prima di passare a narrare le vicende della sua incriminazione e del processo, sottolinea, ancora una volta, i contrasti che accompagnarono sempre le azioni del tribuno:

Asc., *l.c.*: *Alias quoque complures leges Cornelius promulgavit, quibus plerisque collegae intercesserunt: per quas contentiones totius tribunatus eius tempus paraetum est* ⁽²³⁾.

samente nel 79. Cicerone, nel passo da cui si è dedotta la paternità del provvedimento, così si esprime: *His rebus nuper C. Octavius iucundissime fuit, apud quem primum lictor quievit, tacuit accensus, quotiens quisque voluit, dixit, et quam voluit diu. Quibus ille rebus fortasse nimis lenis videretur, nisi haec lenitas illa severitatem tueretur. Cogebantur Sullani homines, quae per vim et metum obstulerant, reddere. Qui in magistratibus iniuriose decreverant, eodem ipsis privatis erat iure parendum. Haec illius severitas acerba videretur nisi multis condimentis humanitatis mitigaretur* (Cic., *ad Q. fr.* I, 1, 7, 20). La datazione precisa di questo editto è, quindi, controversa: il METRO (*La lex Cornelia*, cit., p. 519 ss.) ritiene di poter superare tutti i dubbi della dottrina ponendo la disposizione nell'anno 79 a.C. Le limitazioni alla discrezionalità pretoria introdotte da questo editto sono magistralmente descritte dal PUGLIESE (*Il processo*, cit., II, 1, p. 177 ss.) e dal METRO (*loc. cit.*), il quale, poi, pone appunto in diretta relazione l'editto stesso con la *lex Cornelia* del 67. Ad ogni modo, ai nostri fini interessa semplicemente il commento di Cicerone, e il fatto che l'editto si inquadri negli anni delle lotte di potere (siano esse le prime schermaglie fra Cesare e Pompeo, ovvero le repressioni del partito sillano contro i resti del partito di Mario, come è, forse, più probabile, sulla base di quel *Sullani homines* del passo ciceroniano). Le lotte di fazione avevano permesso ai magistrati di toccare il fondo della corruzione, dettando essi statuizioni con chiara ispirazione di parte. Si trattava spesso di confische di fondi, pronunzie di proscrizioni, e, con ogni probabilità, clausole di sfavore nei confronti di determinate persone, legate al partito avverso. Il rimedio apportato a questo stato di fatto dall'editto *quod quisque iuris*, che poi entrò come clausola editale tralaticia nel programma di ogni pretore, era, però, un rimedio limitato. L'editto, allora, potrebbe davvero costituire un precedente della *lex Cornelia*, nel senso che mentre esso impediva al magistrato l'applicazione di sistemi discriminatori ingiustificati, la *lex* del tribuno Cornelio avrebbe vietato, durante l'anno, decisioni su argomenti non contemplati dall'editto, prescindendo dalle direttive dell'editto stesso.

⁽²³⁾ Il testo parla della semplice *promulgatio* di disposizioni che furono rese inoperanti dall'*intercessio*, restando, quindi, allo stadio di proposte. Ma non si deve dimenticare quel *plerisque* con il quale Asconio sembra limitare ad alcuni, anche se alla maggior parte dei casi, l'intervento così drasticamente negativo dei colleghi. Accanto alle proposte che non assunsero alla dignità di leggi, il testo lascia indovinare altre leggi vere e proprie, che, però, Asconio non ricorda espressamente perché il suo

Purtroppo Asconio non riporta (direttamente, almeno) alcuna delle ulteriori e numerose proposte che il tribuno Cornelio formulò nel 67 a.C., dalle quali avremmo potuto trarre forse ulteriori indicazioni circa la personalità del loro autore. Il grammatico si limita a dire che, per la maggior parte, esse furono paralizzate dall'*intercessio*. Già si è visto come, a proposito della *lex Cornelia de legibus solutione*, il senato, facendo pressione sul tribuno Globulo, avesse ottenuto che Cornelio incontrasse il veto nell'ambito della stessa magistratura in cui svolgeva le sue funzioni. Qui il testo parla, molto genericamente, di *collegae*, i quali si opposero mediante *intercessio*. Se non si può escludere che alcuni abbiano agito per convinzione, certamente altri si saranno lasciati influenzare dal particolare sfavore che accompagnava ormai il tribuno presso il senato, presso molti magistrati, ed, infine, presso i ceti più influenti.

Un accenno su uno, almeno, di questi provvedimenti ulteriori ci è, però, fornito, sia pure in maniera indiretta, attraverso le parole di Cicerone, riportate nel seguito del suo commento dallo stesso Asconio.

CIC. in Asc., in *Corn.* p. 66: Qua re cum haec populus romanus videret et cum a tribunis plebis doceretur, nisi poenam accessisset in divisores, exstingui ambitum nullo modo posse, legem hanc Corneli flagitabat, illam quae ex senatusconsulto ferebatur repudiabat, idque iure, ut docti sumus, duorum consulum designatorum calamitate.

et eadem de re paulo post:

Ut spectaculum illud re et tempore salubre ac necessarium, genere et exemplo miserum ac funestum videremus.

Asconio trascrive qui un brano dell'orazione di Cicerone, in cui l'oratore aveva trattato, appunto, il problema del *crimen de*

intento era di sottolineare il contrasto fra Cornelio ed il senato, al quale contrasto la citazione di queste ultime leggi nulla aggiungeva.

ambitu (²⁴) e le giuste reazioni di Cornelio contro di esso. Lo stesso Asconio precisa di aver avvicinato, con le parole *et eadem de re paulo post*, due passi che nell'orazione si trovavano di poco staccati (²⁵). E, a giustificazione dell'ultimo periodo di Cicerone, soggiunge:

Asc., l.c.: P. Sullam et P. Autronium significat, quorum alterum L. Cotta, alterum L. Torquatus, qui cum haec Cicero dicebat consules erant, ambitus damnarant et in eorum locum creati erant (²⁶).

I passi di Cicerone, staccati dal contesto in cui dovevano inserirsi originariamente, non risultano, purtroppo, molto chiari; ma ulteriori notizie su questa legge, sono contenute in altri passi dello stesso commento di Asconio (così, per esempio, il fatto

(²⁴) Non sappiamo quali pene fossero previste per i rei di *ambitus* dalla *rogatio Cornelia*: si possono solamente fare delle ipotesi. Bisogna tener presente che, data la reazione del senato, quale poi vedremo, e dei *divisores*, evidentemente la proposta aggravava le pene già precedentemente fissate, e queste, in base all'ultima disposizione sull'argomento che ci sia pervenuta, la *lex Cornelia de ambitu* di Silla (di una più recente *lex Aurelia de ambitu* del 75 a.C. conosciamo solo il nome), prevedevano l'ineleggibilità per dieci anni (cfr. U. COLI, voce *Ambitus*, in *Noviss. Dig. Ital.*, I, Torino, 1957, p. 534 ss.). Sulla base delle parole di Asconio (*nisi poenam accessisset in divisores extingui ambitum nullo modo posse ...*), si può, però, ritenere che per la prima volta fosse prevista una pena anche per i *divisores*, cioè per i fautori ed istigatori del *crimen* stesso (circa il valore del termine *divisores*, cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 370). In tal modo si spiega anche la grave reazione dei medesimi *divisores* alla ben più favorevole *lex Calpurnia de ambitu*, che, come vedremo, fu approvata al posto della proposta di Cornelio (vedi *infra*, p. 299 s.).

(²⁵) Sulla base di tale testimonianza non è possibile concordare con l'opinione della GRIFFIN (M. GRIFFIN, *The tribune Cornelius*, in *The Journal of Roman Studies*, 63, 1973, p. 202), secondo la quale Asconio avrebbe trattato in maniera particolare delle sole disposizioni di Cornelio che anche Cicerone ricordava nel suo discorso, riassumendo le altre fra le *aliae complures leges*. In questo caso, infatti, Asconio non ha menzionato separatamente la *rogatio de ambitu*, che Cicerone, invece, aveva addirittura esaltato.

(²⁶) Questo passo è stato discusso, anche recentemente, in relazione al problema delle procedure dell'elezione al consolato di Cotta e Torquato, appunto, dopo la condanna *de ambitu* dei due consoli regolarmente eletti per quello stesso anno, il 66 a.C. (cfr. M. MELLO, *Sallustio e le elezioni consolari del 66 a.C.*, in *La parola del passato*, 18, 1963, p. 36 ss.; e G. V. SUMNER, *The consular elections of 66 b.C.*, in *Phoenix*, 19, 1965, p. 226 ss.). L'analisi di questo problema ci porterebbe, però, troppo lontano dal tema del presente studio.

che essa stabiliva una grave pena contro i *divisores*, cioè contro i favoreggiatori dei candidati convinti di *ambitus*, in pratica, contro i dispensatori dei doni a nome dei candidati stessi), e anche in Dione Cassio.

Anzi, proprio in Dione Cassio, la *lex de ambitu* assume una rilevanza particolare, e su di essa lo storico si sofferma più che sugli altri provvedimenti di Cornelio. Si veda :

DIO. CA. XXXVI, 38, 4-5 : αἴτιον δὲ ὅτι Γάϊός τις Κορνήλιος δημαρχῶν πικρότατα ἐπιτίμια τάξαι κατ' αὐτῶν ἐπεχείρησε καὶ αὐτὰ καὶ ὁ ὄμιλος ἤρειτο. ἡ γὰρ βουλὴ συνιδούσα ὅτι τὸ μὲν ὑπερβάλλον τῶν τιμωρημάτων ἐν μὲν ταῖς ἀπειλαῖς ἐκπληξίν τινα ἔχειν, οὔτε δὲ τοὺς κατηγορήσοντας οὔτε τοὺς καταψηφιομένους τῶν ὑπαιτίων, ἅτε καὶ ἀνηκέστῶν αὐτῶν ὄντων ῥαδίως εὕρισκει, τὸ δὲ δὴ μέτριον ἔς τε τὰς κατηγορίας συχνούς προάγει καὶ τὰς καταψηφίσεις οὐκ ἀποτρέπει, μεταρρυσμίσαι πη τὴν ἐσῆγησιν αὐτοῦ καὶ τοῖς ὑπάτοις νομοθετῆσαι αὐτὴν ἐκέλευσεν.

Confrontando questo testo di Dione Cassio con quello di Asconio, precedentemente citato, risulta che vi fu effettivamente una proposta di Cornelio sul broglio elettorale, ma che essa non trovò l'approvazione del senato, nonostante che fosse appoggiata incondizionatamente dal popolo. Al suo posto, su iniziativa dei consoli sollecitati dal senato, fu approvata la *lex Calpurnia de ambitu*.

A questo punto è da notare che Dione parla, riguardo a Cornelio, di tre proposte : la prima quella *de ambitu*, appunto ⁽²⁷⁾; poi quella *de legibus solutione*, di cui già si è ampiamente discusso ⁽²⁸⁾; ed infine la *lex Cornelia de edictis* ⁽²⁹⁾. Non vi è

⁽²⁷⁾ Tutto il testo di DIONE CASSIO, dal passo XXXVI, 38, 1, al XXXVI, 40, 3, riguarda il tribunato di Cornelio nel 67; le vicende della proposta *de ambitu* ne occupano la maggior parte per l'arco di sei paragrafi (sui complessivi undici dedicati alle leggi di Cornelio), dal XXVI, 38, 1 al XXXVI, 39, 1.

⁽²⁸⁾ Cfr. i testi relativi di DIONE CASSIO (XXXVI, 39, 2, e XXXVI, 39, 3), citati *supra*, a p. 288 s.

⁽²⁹⁾ Il passo greco riguardante questo provvedimento (DIO. CA. XXXVI, 40,

menzione, invece, della *relatio ne quis exterarum nationum pecuniam expensam ferret*, che, dal canto suo, Asconio ricorda prima di ogni altra. E in Asconio, appunto, proprio dal fatto che i *patres conscripti* non avevano voluto ascoltare la proposta diretta a migliorare la situazione provinciale, derivava l'irritazione di Cornelio, e, forse, il motivo interiore che aveva spinto il tribuno, quasi per ripicca, a formulare la proposta *de legibus solutione* che tanto doveva diminuire l'*auctoritas* del senato. Anche in Dione Cassio quest'ultimo progetto di legge assume la veste di reazione personale all'opposizione del senato, ma l'occasione è data qui dal rifiuto con cui il senato stesso aveva respinto, perchè troppo severa, l'iniziativa del tribuno nei confronti dell'*ambitus*.

Della legge in sè Dione Cassio non dice molto, limitandosi a descrivere, prima ancora di parlare del provvedimento in concreto e delle reazioni da esso provocate, la situazione di corruzione che circondava le magistrature romane, e le pene che, precedentemente, erano state previste contro l'*ambitus*.

DIO. CA. XXXVI, 38, 1 : ἐπὶ μὲν δὴ τοῦ Ἀκιλίου τοῦ τε Πίσωνος ταῦτά τε οὕτως ἐγένετο, καὶ κατὰ τῶν δεκασμοῦ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀλισκομένων ἐνομοθετήθη πρὸς αὐτῶν τῶν ὑπάτων μήτ' ἄρχειν μήτε βουλευεῖν σφῶν μηδένα, ἀλλὰ καὶ χρήματα προσοφλισκάνειν.

Dione fa poi cenno degli interventi dei tribuni della plebe, e dei tumulti popolari che la situazione aveva provocato (³⁰), per concludere, infine, nel modo seguente :

DIO. CA. XXXVI, 38, 3 : ἔπραξαν δὲ τοῦθ' οἱ ὑπατοὶ οὐχ ὅτι καὶ ἤχθοντο τῷ πράγματι (αὐτοὶ γὰρ διασπουδάσαντες ἀπεδείχθησαν, καὶ ὅ γε Πίσων καὶ γραφεὶς ἐπὶ τούτῳ καὶ πρὸς ἑνὸς καὶ πρὸς ἐτέρου τινὸς ἐξεπρίατο τὸ μὴ κατηγορηθῆναι) ἀλλ' ὅτι ἠναγκάσθησαν ὑπὸ τῆς γερούσιας.

1-2) è riportato supra, alla nt. 1; si è anche rilevato (*supra*, nt. 21) il significato che potrebbe avere il passo immediatamente seguente, DIO. CA. XXXVI, 40, 3, ai fini di una ricostruzione del valore della legge.

(³⁰) Cfr. DIO. CA. XXXVI, 38, 2: ἐπειδὴ γὰρ ἦ τε τῶν δημάρχων δυναστεία

Ciò che spinse, dunque, Cornelio alla formulazione della sua proposta *de ambitu*, fu una situazione senz'altro preoccupante. Dione rileva che i magistrati e i candidati alle magistrature non avevano più alcun ritegno (*κατὰ τῶν δεκασμοῦ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀλισκομένων*). Dopo il ripristino della *tribunicia potestas*, sulla base di alcuni interventi dei tribuni sull'argomento, si erano poi create delle fazioni nell'ambito di tutte le magistrature, che aggravavano ancor più le cose e contribuivano a rendere il periodo ancor più turbolento (DIO. CA. XXXVI, 38, 2: *ἐπειδὴ γὰρ ἦ τε τῶν δημάρχων δυναστεία ἐς τὸ ἀρχαῖον ἐπανεληλύθει... συστάσεις καὶ παρακελευσμοὶ παμπληθεῖς ἐφ' ἀπάσαις ταῖς ἀρχαῖς ἐγίνοντο ...*). Gli stessi consoli, che erano stati a loro volta denunciati per il *crimen de ambitu*, avevano fatto in modo che l'accusa non avesse più seguito (... *ἔπραξαν δὲ τοῦθ' οἱ ὑπατοὶ οὐχ ὅτι καὶ ἤχθοντο τῷ πράγματι ...*), ed anzi Pisone era giunto persino a corrompere diversi personaggi per sfuggire all'accusa mossa contro di lui (... *καὶ ὁ γε Πίσων καὶ γραφεῖς ἐπὶ τούτῳ καὶ πρὸς ἑνὸς καὶ πρὸς ἑτέρου τινὸς ἐξεπρίατο τὸ μὴ κατηγορηθῆναι ...*). Inoltre, la pena tradizionalmente prevista, l'ineleggibilità del reo, o il venir meno dei suoi poteri nel caso che il reato fosse stato scoperto dopo l'assunzione della carica (... *ἐνομοθετήθη πρὸς αὐτῶν τῶν ὑπάτων μήτ' ἀρχεῖν μήτε βουλευεῖν σφῶν μηδένα ...*), risultava inadeguata. Infine, dopo aver ricordato la proposta di Cornelio e la nuova norma di iniziativa consolare, Dione Cassio aggiunge un ultimo particolare sulla questione :

DIO. CA. XXXVI, 39, 1 : *ἐπεὶ δὲ αἱ τε ἀρχαιρεσίαι προεπηγγελμέναι ἦσαν, καὶ κατὰ τοῦτ' οὐδὲν προνομοθετηθῆναι πρὸ αὐτῶν ἐζῆν, καὶ οἱ σπουδαρχιῶντες πολλὰ καὶ κακὰ ἐν τῷ διακενῶ τούτῳ ἐποίουν, ὥστε καὶ σφαγὰς γίνεσθαι, τὸν τε νόμον ἐψηφίσαντο καὶ πρὸ ἐκείνων ἐσενεχθῆναι καὶ φρουρὰν τοῖς ὑπατοῖς δοθῆναι.*

es τὸ ἀρχαῖον ἐπανεληλύθει, καὶ πολλοὶ τῶν ὑπὸ τῶν τιμητῶν διαγεγραμμένων ἀναλαβεῖν τρόπον τινὰ τὴν βουλευίαν ἐσπούδαζον, συστάσεις καὶ παρακελευσμοὶ παμπληθεῖς ἐφ' ἀπάσαις ταῖς ἀρχαῖς ἐγίνοντο.

Lo storico riferisce che, poichè già prima che fosse disposta la nuova disciplina dell'*ambitus* erano state convocate le assemblee per l'elezione dei magistrati, e, pertanto, la nuova legge non poteva applicarsi prima di detta elezione, al fine di porre ugualmente un freno alle molte illegalità commesse in quel frangente (le quali erano sfociate persino in vari omicidi), fu disposto che la legge avesse immediatamente vigore, e che i consoli, per evitare azioni armate contro di essi a causa della loro iniziativa, fossero forniti di una scorta ⁽³¹⁾.

Il Rotondi, a proposito della *rogatio de ambitu* di Cornelio ⁽³²⁾ formula l'ipotesi che la pena proposta fosse l'esilio, ed osserva che il senato, ritenendo che, per la soverchia severità, la legge sarebbe stata inefficace, provvide a bloccarla facendo proporre dal console in carica, Calpurnio Pisone, una nuova *rogatio* sullo stesso scottante argomento ⁽³³⁾. La *lex Calpurnia de ambitu*, invece, dovette risultare più mite della proposta di Cornelio, e rispondere, perciò, assai meglio alla politica accomodante del senato, che non voleva disgustare nessuno — e, soprattutto, nessun personaggio influente — con atteggiamenti troppo intransi-

⁽³¹⁾ Appunto sulla base di questi particolari la GRIFFIN (*op. cit.*, p. 197 ss.) respinge l'ordine cronologico delle disposizioni quale appare da Dione Cassio (e ritenuto il più conforme al vero da W. McDONALD, *The tribune Cornelius of 67 b.C.*, in *Classical Quarterly*, 23, 1929, p. 201 s.). Nota la GRIFFIN che anche Cornelio avrebbe portato (o avrebbe cercato di portare) la sua proposta alla votazione popolare prima dell'elezione dei magistrati, se è vero che la proposta del console, senz'altro successiva, fu approvata in quelle critiche condizioni. Ma ciò Cornelio avrebbe potuto fare solo se avesse ottenuto dispensa, ad opera del senato, delle *leges Aelia et Fufia*, che avevano reso illegale questo modo di procedere. Sembra dunque, intrinsecamente illogico che il tribuno cercasse dapprima di eludere le leggi, e poi, come reazione al suo insuccesso, avanzasse una proposta qual'è quella *de legibus solutione*. Ma, d'altra parte, non va trascurata la considerazione che, se lo stesso Pisone fece votare la sua *lex de ambitu* prima delle elezioni, grazie ad una particolare dispensa senatoria, Cornelio, per ripicca, potrebbe aver richiesto per la *legibus solutio* il consenso del popolo, il quale non l'avrebbe presumibilmente concesso al console contro il proprio tribuno.

⁽³²⁾ Cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 370.

⁽³³⁾ Infatti Asconio dice: *C. Piso ... cum legem de ambitu ex senatusconsulto graviorem quam fuerat antea ferret ...* (ASC., in *Corn.* p. 67); ci fu, dunque, un vero e proprio *senatusconsultum* che diede al console Pisone la facoltà di *ferre legem* anche prima delle nuove elezioni, contro il divieto delle *leges Aelia et Fufia*.

genti: essa prevedeva soltanto una pena pecuniaria e la perdita del *ius honorum*, che, peraltro, poteva, essere riottenuto presentando nuove denunce relative all'*ambitus* e convincendo i giudici della colpevolezza degli accusati (34).

Appunto dalla *rogatio* ed approvazione della *lex Calpurnia* Cicerone trae motivo per lodare ancora una volta l'operato di Cornelio. Già l'oratore aveva rilevato l'opportunità giuridica, la *salubritas* e la *necessitas* della proposta di Cornelio sul broglio elettorale, in sè e per sè, soprattutto, per il fatto che aveva preso in considerazione anche la posizione criminosa dei *divisores*. Ora soggiunge:

CIC. in Asc., in *Corn.* p. 67: At enim etremi ac difficillimi temporis vocem illam, C. Corneli, consulem mittere coegisti: qui rem republicam salvam esse vellent, ut ad legem accipiendam adessent.

E Asconio, di seguito, così spiega le circostanze:

Asc., *l.c.*: C. Piso qui consul eodem anno fuit quo Cornelius tribunus plebis erat, cum legem de ambitu ex senatusconsulto graviolem quam fuerat antea ferret et propter multitudinem divisorum qui per vim adversabantur e foro eiectus esset, edixerat id quo Cicero significat, et maiore manu stipatus ad legem perferendam descenderat.

La *rogatio Cornelia* sarebbe stata, dunque, il precedente immediato che quasi costrinse il console a formulare la sua proposta. Quest'ultima doveva poi, necessariamente, per non apparire inadeguata di fronte ai problemi posti in evidenza da Cor-

(34) In questo senso limitativo deve essere interpretato il *in qua praeter alias poenas* della testimonianza che lo stesso Asconio fornisce sulla *lex Calpurnia*, in un punto del suo commento, che non pare avere, però, alcun legame con il passo che accenna alla *rogatio de ambitu*, di cui si è detto: *Lex haec Calpurnia de ambitu erat. Tulerat eam ante biennium C. Calpurnius Piso consul, in qua praeter alias poenas pecuniaria quoque poena erat adiecta* (Asc., in *Corn.*, p. 61). Sulla *lex Calpurnia* cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 374.

nelio, tentare di risolverli, sia pure in maniera diversa. Perciò la stessa, più mite, *lex Calpurnia de ambitu* incontrò contrasti e reazioni, dal momento che introduceva pene più gravi di quelle che erano in vigore precedentemente, anche se non raggiungeva l'estrema severità di Cornelio: i *divisores* si opposero con la forza, e il console fu indotto a rafforzare la schiera armata che doveva accompagnarlo al luogo in cui la legge doveva essere presentata, per timore di quell'agitazione. Lo stesso console emanò, in quell'occasione, un editto, nel quale ammoniva tutti coloro che avevano a cuore la salvezza di Roma, consigliandoli ad approvare la legge stessa.

Non abbiamo altre notizie circa le leggi e le proposte di Cornelio. Può forse essere indicativo un passo ulteriore di Asconio, in cui il grammatico, commentando Cicerone, ricorda uno dei punti che l'oratore aveva trattato a favore del suo difeso, e, cioè, verisimilmente, il confronto fra la figura e l'attività di Cornelio e quella di Manilio, che già era stato condannato (come poi si vedrà). Asconio delinea in breve la personalità di Manilio e, parlando delle sue leggi, dice

Asc., in *Corn.* p. 56-57: Legem, inquit (*scilicet* Cicerone), de libertinorum suffragiis Cornelius C. Manilio dedit. Quid est hoc 'dedit'? Attulit? an rogavit? an hortatus est? Attulisse ridiculum est, quasi legem aliquam aut ad scribendum difficilem aut ad excogitandum reconditam: quae lex paucis his annis non modo scripta sed etiam lata esset.

Cornelio, dunque, proprio lo stesso anno, il 66 a.C., nel quale venne per la prima volta accusato *de maiestate*, cercava di completare l'opera iniziata già l'anno precedente, attraverso l'attività legislativa dell'amico Manilio, che gli era succeduto nel tribunato. La *lex de libertinorum suffragiis*, ispirata dall'esortazione di Cornelio, non ebbe, però, un buon esito: essa riproponeva un argomento troppo scottante per il senato, il quale sempre

si era opposto a soluzioni quali quella prospettata dalla legge stessa ⁽³⁵⁾.

Asc., in *Corn.* p. 57-58: Dicit (*scilicet* Cicero) de eodem Manili tribunatu. Nam cum is tribunus plebis duas leges in eo magistratu tulisset, unam perniciosam, alteram egregiam... Dictum est iam supra de his legibus, quarum una de libertinorum suffragiis, quae cum senatusconsulto damnata esset, ab ipso quoque Manilio non ultra defensa est: altera de bello Mithridatico Cn. Pompeo extra ordinem mandando...

La legge, dunque, non ebbe più seguito perchè, essendo *perniciosa*, non incontrò la necessaria approvazione del senato (in sede di senatoconsulto preventivo), e fu *damnata*.

4. Cornelio fu accusato *de maiestate* nel 66.

Asc., in *Corn.* p. 52: Sequenti deinde anno M. Lepido L. Volcacio consulibus, quo anno praetor Cicero fuit, reum Cornelium duo fratres Cominii lege Cornelia de maiestate fecerunt. Detulit nomen Publius, subscript Gaius.

Quale fosse l'accusa specifica appare dalla relazione di Asco-

⁽³⁵⁾ Cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 375. Già Sulpicio aveva tentato di introdurre nel mondo romano, durante il consolato di Silla e Pompeo nell'88 a.C., una legge di questo tipo, *quod et initium bellorum civilium fuit et propter quod ipse Sulpicius consulum armis oppressus esse visus est* (Asc., in *Corn.* p. 57). Dunque Manilio, poco dopo l'elezione al tribunato, *legem eandem Compitalibus pertulit*; questa legge, che Asconio definisce *perniciosa*, non riuscì a superare l'ostacolo costituito dall'*auctoritas patrum*, e fu *senatusconsulto damnata*. Circa l'identità fra il senatoconsulto preventivo e la *auctoritas* del senato, contro l'opinione contraria condivisa anche dal DE MARTINO (*Storia*, cit., II, p. 128 ss., e III, p. 60 e p. 269 s.), cfr. A. BISCARDI, *Auctoritas patrum*, in *BIDR*, 48, 1941, p. 403 ss., dove l'autore tratta delle origini storiche e del concetto dell'istituto nonché delle forme delle sue esplicazioni. Cfr., anche, dello stesso BISCARDI, *Auctoritas patrum*, in *BIDR*, 57-58, 1953, p. 212 ss., in cui sono trattate le vicende dell'*auctoritas* durante la legislazione sillana e poi, fino al principato. In BISCARDI, *op. ult. cit.*, è anche vivacemente analizzata la *lex de suffragiis* di Sulpicio, i suoi intenti politici, i motivi della reazione senatoria.

nio sul secondo processo, celebrato l'anno seguente contro lo stesso Cornelio :

Asc., in *Corn.* p. 53 : Dixerunt in eum infesti testimonia principes civitatis qui plurimum in senatu poterant, Q. Hortensius, Q. Catulus, Q. Metullus Pius, M. Lucullus, M'. Lepidus. Dixerunt autem hoc : vidisse se cum Cornelius in tribunatu codicem pro rostris ipse recitaret, quod ante Cornelium nemo fecisse existimaretur. Volebant videri se iudicare eam rem magnopere ad crimen imminutae maiestatis tribuniciae pertinere; etenim prope tollerabatur intercessio, si id tribunis permetteretur.

Tornando, per ora, al processo del 66, bisogna ricordare che il giorno in cui Cornelio doveva presentarsi davanti al pretore P. Cassio, quest'ultimo rimase assente dal luogo del giudizio, *seu advocatus propter publici frumenti curam seu gratificans reo*. Vi fu allora un tumulto popolare, eccitato *a notis operarum ducibus*, contro i due accusatori, i fratelli Comini, che temettero per la loro vita e che, salvati dall'intervento dei consoli, nottetempo fuggirono da Roma.

Asc., *l.c.* : Et cum P. Cassius praetor decimo die, ut mos est, adesse iussisset, eoque die ipse non adfuisset seu advocatus propter publici frumenti curam seu gratificans reo, circumventi sunt ante tribunal eius accusatores a notis operarum ducibus ita ut mors intentaretur, si mox non desisterent. Quam perniciem vix effugerunt interventu consulum qui advocati reo descenderant. Et cum in scalas quasdam Cominii fugissent, clausi in noctem ibi se occultaverunt, deinde per tecta vicinarum aedium profugerunt ex urbe.

Quando, il giorno dopo, il pretore aprì il processo ed invano ebbe chiamato gli accusatori, cancellò il nome di Cornelio dall'albo degli accusati ⁽³⁶⁾. Girava voce nella città che i Comini

(36) Nell'ambito delle note e discusse formalità che nel sistema delle *quaestiones*

si fossero lasciati corrompere e convincere al silenzio, dietro pagamento di una forte somma. Ma le parole di Asconio sembrano far sospettare che si trattasse di una calunnia, messa in giro ad arte, per screditare gli accusatori.

ASC., *l.c.*: Postero die, cum P. Cassius adsedisset et citati accusatores non adessent, exemptum nomen est de reis Corneli; Cominii autem magna infamia flagrauerunt vendidisse silentium magna pecunia.

L'anno dopo, nel 65, fu processato dapprima Manilio, quello stesso che era stato tribuno nel 66, succedendo a Cornelio, e che — informa Asconio — aveva guidato la turba contro i Co-

perpetuae introducono il rapporto processuale (cfr. U. BRASIELLO, voce *Processo penale (Diritto romano)*, in *Noviss. Dig. Ital.*, XIII, Torino 1966, p. 1157 ss.; M.G. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964, cap. II; ora anche A. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana. Note ed appunti*, Milano 1973, cap. XI in particolare), la testimonianza di Asconio suscita alcuni interrogativi.

Innanzitutto non sappiamo se il termine dato dal pretore Cassio alle parti per ricomparire davanti al tribunale, *in decimo die*, (e i nove giorni erano presumibilmente concessi per permettere alle parti di preparare le loro argomentazioni), fosse generale per ogni *crimen*, o particolare per il solo *crimen de maestitate*, o, infine, variasse caso per caso.

Senza fermarci ad analizzare il punto suddetto, un'altra questione che mi sembra, invece, utile segnalare qui, riguarda la sorte del processo nel caso in cui venissero a mancare gli accusatori, dopo che avevano dato inizio all'accusa. Il problema presentatosi dal testo si pone in termini particolari: si è ormai avuta, infatti, la *inscriptio inter reos* e la convocazione *in decimo die*; e il decimo giorno il processo si estingue perché non è presente l'accusa nelle persone dei due Comini. Si deve anche rilevare che il provvedimento che proscioglie Cornelio è un provvedimento del pretore che presiede la *questio*, senza che fosse stato chiamato ad intervenire il collegio giudicante.

Quanto alle conseguenze giuridiche che potevano colpire gli accusatori che desistessero dall'accusa, almeno per il 65 a.C., la dottrina è più o meno incerta, data la mancanza di testimonianze specifiche e chiare al riguardo. Nel caso concreto, che stiamo esaminando, bisogna considerare le parole di Asconio *postero die, cum P. Cassius adsedisset et citati accusatores non adessent, exemptum nomen est de reis Corneli; Cominii autem magna infamia flagrauerunt vendidisse silentium magna pecunia* (ASC., in *Corn.* p. 52): le conclusioni saranno, dunque, diverse a seconda che si dia al termine *magna infamia* un valore giuridico, o, semplicemente, come sembra più probabile, morale. Comunque non risulta che, almeno nel caso specifico, siano state irrogate ai *tergiversatores* vere e proprie sanzioni di carattere criminale (sul problema si veda, sia pure con particolare riguardo al I sec. d.C. e al regime del senatoconsulto *Turpillianum* del 61 d.C., BISCARDI, *Aspetti*, cit., p. 98 ss.).

mini. Manilio non si presentò al giudizio e fu condannato ⁽³⁷⁾. Questa condanna comportò, come conseguenza, la riabilitazione dei due fratelli, che, ritornati in Roma, ripeterono l'accusa contro Cornelio ⁽³⁸⁾.

Asc., l.c.: Sequente deinde anno L. Cotta L. Torquato consulibus, quo haec oratio a Cicerone praetura nuper peracta dicta est, cum primum apparuisset Manilius qui iudicium per operarum duces turbaverat, deinde quod ex senatusconsulto ambo consules... praesidebant ei iudicio, non respondisset atque esset damnatus, recreavit se Cominius, ut infamiam acceptae pecuniae tolleret, ac repetiit Cornelium lege maiestatis.

In ogni modo, di fronte a questo nuovo processo, grande apparve l'aspettativa della *civitas*. Cornelio, verisimilmente preoccupato dall'esito del processo contro Manilio, si trovava in una

⁽³⁷⁾ Un ulteriore problema che il testo di Asconio pone in tema di processo criminale è quello della contumacia. Infatti Manilio, accusato, probabilmente anch'egli, *de maestate*, non si presentò e fu condannato. Secondo il BRASIELLO (cfr. *Sull'assenza dal giudizio nel processo penale romano*, in *Studi Urbinati*, 7, fasc. 3-4, 1933, p. 1 ss.), la presenza del *reus* era necessaria e « l'assenza, quindi, se anche non era di ostacolo all'accusa, impediva la *damnatio* ... » (BRASIELLO, voce *Processo*, cit., p. 1160). In realtà, secondo il testo di Asconio la contumacia non avrebbe impedito il concludersi del giudizio in senso negativo. Né, d'altra parte, avrebbe provocato l'immediata condanna del contumace: infatti ad una difesa di Manilio nonostante la sua assenza, sembra alludere Cicerone (Q. CIC., *comm. pet.* 51: *Iam urbanam illam multitudinem et eorum studia qui contiones tenent adeptus es in Pompeo ornando, Manili causa recipienda, Cornelio defendendo* ...; cfr. anche *infra*, p. 308). Si potrebbe, perciò, ipotizzare che il processo criminale, almeno a partire dal I sec. a.C., potesse essere svolto in contumacia: l'assenza del *reus* non avrebbe impedito la trattazione della causa nel merito (salvo, forse, essere valutata come prova a sfavore). Non mi sembra particolarmente rilevante la differenza fra il *recipere*, usato a proposito della difesa di Manilio, e il *defendere*, riferito al caso di Cornelio. Il senso del discorso è il medesimo: *Manili causa recipere* significa, infatti, assumersi la causa di Manilio, cioè il processo in cui l'ex tribuno fu coinvolto. Del resto, in un passo della *Corneliana*, lo stesso Cicerone fa un diretto accenno alla sua opera di difensore nel processo di Manilio (CIC. in Asc., in *Corn.* p. 57: ... *petiuit tamen a me praetor maxima contentione ut causam Manili defenderem*).

⁽³⁸⁾ In realtà il testo parla di *Cominius*, al singolare; verisimilmente uno dei due fratelli è, nel frattempo, morto, e solo l'altro, pertanto, riprende nel 65 l'accusa interrotta.

difficile posizione avendo contrari i personaggi più influenti della città, Lepido, Ortensio, Catulo, Metello Pio, Lucullo, i quali — come risulta dal testo citato sopra — portarono varie testimonianze, ricordando *vidisse se cum Cornelius in tribunatu codicem pro rostris ipse recitaret, quod ante Cornelium nemo fecisse existimaretur*, cosa che, se non fosse stata duramente punita come *crimen imminutae maiestatis tribuniciae*, avrebbe consentito per l'avvenire ai tribuni di svuotare di ogni effetto l'*intercessio* del collega ⁽³⁹⁾.

Cicerone fu chiamato alla difesa. Egli non poteva negare il fatto contestato a Cornelio, ma cercò di attenuarne la portata ⁽⁴⁰⁾, soprattutto ponendolo a raffronto con ben più gravi illegalità ⁽⁴¹⁾. Asconio soggiunge (ma potrebbe trattarsi, in parte, delle stesse argomentazioni dell'Arpinate, riassunte nel nostro testo dal commentatore),

Asc., in *Corn.* p. 53-54: *Adiumentum autem habuit (scilicet Cicero) quod, sicut diximus, Cornelius praeter dstrictum propositum animi adversus principum voluntatem cetera vita nihil fecerat quod magnopere improbaretur...*

Di quest'ultimo passo è ancora necessario sottolineare il *dstrictum propositum animi*, cioè l'atteggiamento di spiccata po-

⁽³⁹⁾ Cfr. Asc., in *Corn.* p. 53 (in particolare: *Volebant videri se iudicare eam rem magnopere ad crimen imminutae maiestatis tribuniciae pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id tribunis permitteretur*).

⁽⁴⁰⁾ Cfr. il passo di Quintiliano, precedentemente citato, dove si insegna che un buon rétoire deve saper attenuare, se è il caso, con le proprie parole, le espressioni troppe accese dei competitori, ovvero la brutalità di fatti durante una narrazione (QUINT., *inst. or.* V, 13, 26: ... *si acri et vehementi fuerit usus oratione, eandem rem nostris verbis mitioribus proferamus, ut Cicero de Cornelio 'codicem attigit', et protinus cum quadam defensione ...*; cfr. *supra*, p. 274).

⁽⁴¹⁾ Cfr. Asc., in *Corn.* p. 54: *Cicero, ut ipse significat, quadriduo Cornelium defendit; quas actiones contulisse eum in duas orationes apparet. Iudicium id exercuit Q. Gallius praetor.* E precedentemente il grammatico aveva commentato: *Non poterat negare id factum esse Cicero, is eo confugit ut diceret non ideo quod lectus sit codex a tribuno imminutam esse tribuniciam potestatem* (Asc., in *Corn.* p. 53).

lemica contro gli ottimati, che mai Cornelio nascose nel corso di tutta la sua vita.

Cicerone, nel suo discorso, fece leva, poi, sul fatto che lo stesso Globulo, che durante il tribunato aveva opposto l'*intercessio* a Cornelio, invece di provar risentimento per il fatto che il collega avesse ignorato il suo veto, era favorevole all'accusato. Inoltre, essendo stato quest'ultimo *quaestor* di Pompeo, godeva di grande stima presso l'esercito e presso quella parte dei senatori che si era legata, in quegli anni, al partito di Pompeo. E, infatti, l'amicizia che lo aveva legato al grande condottiero, impegnato nella guerra contro i pirati, poteva essere, e fu, di gran giovamento all'ex-tribuno nella delicata situazione in cui si trovava (42). Cornelio sarà, infatti, assolto *magno numero sententiarum* (43).

5. Mi sembra interessante, a questo punto, chiarire, sulla base delle fonti, la posizione politica che Cornelio interpretava in quel periodo di grande travaglio in cui si venivano formando le fazioni di Cesare e di Pompeo.

(42) Appunto questo viene a rilevare anche Quintiliano, il quale, parlando della *παρέμβασις* greca (*l'exkursus* latino), ha modo di dire: *Quo ex genere est in orationibus contra Verrem compositis Siciliae laus, Proserpinae raptus, pro Cornelio popularis illa virtutum Cn. Pompei commemoratio: in quam ille divinus orator, veluti nomine ipso ducis cursis dicendi teneretur, abrupto quem incohaverat sermone deverit actutum* (QUINT., *inst. or.* IV, 3, 13). Insomma la lode di tutte le virtù di Pompeo doveva far dimenticare, attraverso l'esaltazione che accendeva nel cuore del popolo, le colpe di Cornelio. E Cicerone, ben conoscendo i giochi sottili della sua arte, con intenzione si valse della fama di Pompeo, cercando di suscitare l'effetto dell'ammirazione e della *magnificentia*, assai più che di dimostrare la pretesa innocenza di Cornelio (QUINT., *inst. or.* VIII, 3, 3: *An in causa Gaii Cicero Cornelii consecutus esset docendo iudicem tantum et utiliter demum ac latine perspicueque dicendo, ut populus Romanus admirationem suam non adclamatione tantum, sed etiam plausu confiteretur? Sublimitas et magnificentia expressit illum fragorem*). Come sempre l'orazione ciceroniana doveva essere frutto di grande abilità (ASC., *in Corn.* p. 53: *Qua vero arte et scientia orationis ita ut et dignitatem clarissimorum civium contra quos dicebat non violaret, et tamen auctoritate eorum laedi reum non pateretur, quantaque moderatione rem tam difficilem aliis tractaverit lectio ipsa declarabit*).

(43) Cfr. ASC., *in Corn.* p. 72: *Magno numero sententiarum Cornelius absolutus est*. Come si vede, non si tratta, purtroppo, che di una sola riga, senza alcun ulteriore commento, che, invece, avrebbe potuto essere prezioso per la presente indagine.

Si può sottolineare, in via preliminare, come il fatto stesso che nel processo Cornelio fosse difeso da Cicerone, di tendenze chiaramente pompeiane ⁽⁴⁴⁾, sembra porsi come indizio non trascurabile. Risultano particolarmente significativi, in questo senso, due passi del *commentariolum petitionis* di Cicerone stesso ⁽⁴⁵⁾: nel primo di essi il fratello dell'oratore, Quinto, si rallegra che una gran parte della *civitas* sia favorevole alla candidatura di Cicerone al consolato, perchè con passione ha preso parte attiva nell'ultimo biennio alle vicende processuali in cui veniva esaltata la figura di Pompeo, come quella di un valoroso condottiero e illuminato legislatore nell'ambito delle magistrature cittadine. Si trovano così congiunti in poche righe tre nomi, che risultano, perciò, intimamente legati, in modo che quelli di Pompeo e di Manilio (quel Manilio di cui già abbiamo parlato, che fu tribuno dopo Cornelio, che provocò il tumulto popolare contro i Comini, e che, a favore di Pompeo, fece approvare la *lex Manilia de bello Mithridatico*) illuminano della loro luce il nome di Cornelio.

Q. CIC., *comm. pet.* 51: *Iam urbanam illam multitudinem et eorum studia qui contiones tenent adeptus es in Pompeio ornando, Manili causa recipienda, Cornelio defendendo: excitanda nobis sunt quae adhuc habuit nemo quin idem splendidorum hominum voluntates haberet.*

⁽⁴⁴⁾ Essendo Cicerone favorevole al partito aristocratico, le sue vedute politiche si identificavano assai più nelle finalità aristocratiche espresse da Pompeo che in quelle di Cesare (cfr. B. BOISSIER, *Cicerone e i suoi amici*, II, Roma 1938, p. 1-28, ed anche D. STOCKTON, *Cicero: a political biography*, Oxford 1971, p. 77 e p. 146 s.). È anche noto che, allo scoppio della guerra civile, Cicerone si ritrovò, pur dopo molte incertezze, nel campo di Pompeo (CIC., *ad Att.* VII, 7). Lo stesso MOMMSEN (*Römische Geschichte*, III, Köln-Graz 1856, p. 180 e p. 217 s.), per quanto, delineando il carattere di Cicerone, lo definisca « ein politischen Achselträger » che non apparteneva a nessun partito e si volgeva là dove gli sembrava più opportuno, si trova costretto a fare riferimenti più frequenti a Pompeo che a chiunque altro.

⁽⁴⁵⁾ Ho già riportato precedentemente uno dei due passi, cioè Q. CIC., *comm. pet.* 5, 13, per analizzare, sulla base di esso, il valore del termine *gratia* presso i latini. ed in particolare in Cicerone (vedi *supra*, nt. 20).

Il secondo passo del *commentariolum petitionis*, che qui interessa ricordare, presenta, ancora una volta, un certo collegamento fra Cornelio (e i *sodales* di Cornelio) da un lato e Cicerone dall'altro, al di sopra del rapporto, sia pure stretto, che poteva essere sorto tra l'oratore e l'ex tribuno da lui difeso. Si parla, invero, di *sodalitas*.

Q. CIC., *comm. pet.* 5, 13: Nam hoc biennio quatuor sodalitates hominum ad ambitionem gratiosissimorum tibi obligasti, C. Fundani, Q. Galli, C. Corneli, C. Orchivi; horum in causis ad te deferendis quid tibi eorum sodales receperint et confirmarint scio, nam interfui; quare hoc tibi faciendum est, hoc tempore ut ab his quod debent exigas saepe commonendo, rogando, confirmando, curando ut intellegant nullum se unquam aliud tempus habituros referendae gratiae.

I tre personaggi che appaiono accumulati a Cornelio nella *sodalitas* con Cicerone (⁴⁶) erano anch'essi probabilmente di parte pompeiana, ed il rapporto di *sodalitas* indicava appunto l'identico indirizzo politico.

Anche la figura dell'uomo che appare dal processo, infine, è ben diversa da quella che sembrerebbe emergere dai dati relativi

(⁴⁶) Q. Gallio è lo stesso che presiedette la *quaestio de maiestate* contro Cornelio nel 65; precedentemente era stato edile della plebe nel 67, e, nel 66, presentatosi candidato alla pretura, era stato accusato *de ambitu*, difeso da Cicerone ed assolto; lo vediamo come *praetorius* nel senato del 55 (cfr. WILLEMS, *op. cit.*, I, p. 461). Non conosciamo, invece, con esattezza, la relazione che intercorre fra Orchivio e Fundanio da una parte, e Cicerone dall'altra: cioè sappiamo soltanto che essi furono difesi da Cicerone (e ciò appunto in base al passo citato), ma non per quali accuse. Orchivius (o Orcivius) era pretore nel 66, insieme a Cicerone, e, come tale, presiedette la *quaestio de peculatu* contro Fausto Silla (CIC., *pro Cluent.* 94, 147): l'anno seguente, nel 65, egli stesso fu accusato (cfr. MUNZER, voce *Orcivius*, in PAULY-WISSOWA, *R.E.*, XVIII, Stuttgart 1939, col. 907 s.). Di Fundanio il MUNZER (voce *Fundanius*, in PAULY-WISSOWA, *R.E.*, VII, Stuttgart 1910, col. 291) fa l'ipotesi che si tratti dell'antentato di Varrone, e, forse, dello stesso che è ricordato in CIC., *ad. Q. fr.* 1, 2, 10; ma nessun'altra notizia ci forniscono le fonti. Di nessuno di questi tre personaggi, infine, possiamo precisare la tendenza politica seguita nella crisi del I sec. a.C.

all'attività legislativa di Cornelio durante il tribunato. Tale attività poteva essere l'espressione di un uomo consapevole dell'importanza della sua posizione, che, non rifuggendo nemmeno da comportamenti illeciti per raggiungere il suo scopo, cerca di arginare, per quanto gli è possibile, la crisi della repubblica⁽⁴⁷⁾. Il processo presenta, invece, un uomo di parte, uno dei tanti ambiziosi che vivevano in Roma all'ombra di un partito⁽⁴⁸⁾. In questa maniera trovano spiegazione l'assenza del pretore Cassio

(47) La figura di Cornelio è stata descritta con questo significato da W. McDONALD (*op. cit.*, p. 186 ss.) e dal MEIER (*Res publica amissa*, Wiesbaden 1966, p. 141 nt. 83). Il McDONALD, in particolare, più diffusamente, prende in esame la figura del tribuno, studiandone poi soprattutto l'ordine cronologico delle disposizioni.

Fra le due testimonianze, di Asconio e di Dione Cassio, con i contrasti che ho precedentemente messo in luce riguardo alla *relatio ne quis exterarum nationum pecuniam expensam ferret* (ricordata dal solo Asconio), e alla proposta *de ambitu* (autonomamente posta in risalto dal solo Dione Cassio), il McDonald propende per la successione tramandata dallo storico greco, che prevede, appunto, come prima iniziativa la proposta *de ambitu*, poi quella *de legibus solutione*, e infine la *lex de edictis*.

(48) La correlazione fra Pompeo e Cornelio è stata notata anche (a parte la breve nota di L.R. TAYLOR, *Party politics in the age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles 1949, p. 221 nt. 3) da R. SEAGER, *The tribunate of Cornelius. Some ramifications*, in *Hommages à Marcel Renard*, II, Bruxelles 1969, p. 680 ss.; e, ultimamente, in maniera più particolareggiata, da M. GRIFFIN, *op. cit.*, p. 196 ss. Questi autori vogliono vedere una pressoché totale corrispondenza fra le idee propugnate da Pompeo nel suo consolato del 70 a.C. (e riassunte nelle seguenti direttive di massima: 1. restaurazione della *tribunicia potestas*; 2. illuminata amministrazione in provincia; 3. controllo sulle magistrature; 4. reazione alla corruttela dilagante; 5. promesse elettorali agli italici) e le disposizioni di Cornelio nel 67. Una rilevanza somma viene ad assumere, secondo questa visuale, la proposta *de ambitu*, messa in diretta relazione con l'episodio di Cotta e Torquato (vedi *supra*, nt. 26; il breve articolo del Seager è quasi esclusivamente condotto in questo senso), della quale poi la Griffin si serve per controbattere l'ordine cronologico delle disposizioni ipotizzato da McDONALD (si vedano *supra*, le nt. 25 e 47), a favore della versione di Asconio, che, anche se con qualche dubbio, vanterebbe, a detta dell'autrice, fonti più attendibili, quali quelle rappresentate dalla storiografia. Ne deriva — e questa conseguenza mi sembra molto azzardata — che la *lex de edictis*, per poter essere armonizzata con gli indirizzi del consolato di Pompeo, viene catalogata, con la *relatio* sulle *usurae*, come disposizione a favore dei provinciali, e in diretto rapporto al caso di Verre (GRIFFIN, *op. cit.*, p. 208 ss.).

In realtà ritengo che l'ordine cronologico delle disposizioni di Cornelio non possa essere fissato sulla base delle nostre fonti. Infatti Asconio narra della vicenda i tratti salienti per giungere a illuminare l'attrito sorto fra il tribuno ed il senato, il tumulto, l'illegalità compiuta da Cornelio: ne è prova l'*aliae complures leges* con cui sintetizza la rimanente attività del tribuno. Quanto a Dione Cassio, invece, si può dubitare che dell'episodio gli fossero noti tutti i particolari nel loro esatto susse-

nel giorno stabilito per il primo processo, l'intervento della banda armata di Manilio, il fatto che il pretore, senza reazioni di sorta, chiudesse il processo il giorno seguente, nonchè altri momenti del secondo processo.

6. Quest'ultima interpretazione può essere ulteriormente avvalorata attraverso alcuni stralci dell'orazione di Cicerone, riportati da Asconio, e qualche altra fonte.

Nella sua difesa Cicerone analizzava tre punti principali: a) se l'accusa contro Cornelio riguardasse argomenti specifici nell'ambito del *crimen de maiestate*, ovvero fosse formulata in maniera generica; b) se veramente Cornelio avesse agito contro le disposizioni della *lex Cornelia de maiestate*; c) in caso affermativo, infine, se egli avesse agito con l'animo di violare la legge stessa.

CIC. in Asc., in *Corn.* p. 55: *Postulatur apud me praetorem primum de pecuniis repetundis. Prospectat videlicet Cominius quid agatur: videt homines faeneos in medium ad temptandum periculum proiectos.*

Di seguito a questo passo Asconio spiega,

Asc., *l.c.*: *Simulacra effigie hominum ex faeno fieri solebant quibus obiectis ad spectaculum praebendum tauri irritarentur.*

Cicerone si riferisce, nel suo discorso, alla data del primo processo, cioè al 66 a.C. (⁴⁹), e dice che, mentre egli era pretore,

guirsi (tanto è vero che delle *aliae complures leges* lo storico non fa nemmeno cenno).

È infine da notare che un'analisi completa dell'attività del tribuno Cornelio e del processo — con il rilievo di alcuni dei brevi richiami che all'episodio dedicarono Quintiliano, nelle *instituzioni oratorie* e Cicerone stesso, nella *Vatiniana* — è fornita anche dal MÜNZER, voce *Cornelius*, in PAULY-WISSOWA, *R.E.*, IV, Stuttgart 1900, col. 1252 ss.: il Münzer si attiene rigorosamente e puntualmente ai fatti (secondo la versione di Asconio), senza trarne alcuna conseguenza.

(⁴⁹) Cicerone dice *postulatur apud me praetorem*. E Asconio già precedentemente aveva accennato alla pretura di Cicerone, e, precisamente, per introdurre la nar-

gli era stata presentata una *postulatio* per il *crimen repetundarum*. Il nome di colui che presentò la *postulatio* e dell'accusato, nonché le circostanze stesse della vicenda sono volutamente tralasciati. Si tratta, in realtà, di un episodio, svoltosi durante la pretura di Cicerone, che sembra non avere alcuna attinenza con la vicenda di Cornelio, e che, probabilmente, era stato richiamato dallo stesso Cominio, nella sua accusa. Nel 66 Cicerone era stato *praetor* nella *quaestio de repetundis* contro l'annalista Licinio Macro, già tribuno nel 73, e poi governatore provinciale. Licinio Macro aveva cercato l'appoggio di Crasso per essere assolto dall'accusa: ma, quando aveva compreso che l'influenza di Crasso sulla giuria non raggiungeva l'effetto sperato, si era tolto la vita prima della sentenza, per poter lasciare il proprio patrimonio al figlio Licinio Calvo. Evidentemente Cominio, nell'accusare Cornelio, aveva richiamato il fatto per dimostrare che, come nel processo di Licinio Macro l'accusato poteva vantare dietro le sue spalle un forte appoggio (anche se poi, concretamente, dimostratosi illusorio), così ora il caso si ripeteva con Cornelio. E come in Licinio Macro, in realtà, si era visto un *homo faeneus*, in quanto lo scacco politico era stato soprattutto quello di Crasso, così le stesse circostanze si rinnovavano nel processo contro Cornelio, il quale sarebbe stato egli stesso un *homo faeneus*, che vantava dietro di sé l'appoggio di una ben più importante personalità politica⁽⁵⁰⁾. Cicerone, evidentemente, riprendeva le parole di Cominio per controbatterle, e trascurava i soggetti e le circostanze proprio perché erano già stati esposti da Cominio. Purtroppo

razione del primo processo, con le parole *sequenti deinde anno M. Lepido L. Volcacio cons., quo anno praetor Cicero fuit ...* (Asc., in *Corn.* p. 52); e poi, parlando del secondo processo, dice ancora: *Sequente deinde anno L. Cotta L. Torquato cons., quo haec oratio a Cicerone praetura nuper peracta dicta est ...* (Asc., in *Corn.* p. 53). Il passo si riferisce, perciò, all'anno del primo processo, il 66 a.C., che è appunto anche l'anno della pretura di Cicerone.

⁽⁵⁰⁾ Si noti il *videlicet*, che congiunge strettamente il ricordo del processo di *repetundis* contro Licinio Macro, con le asserzioni di Cominio sugli *homines faeneos*, come a spiegare il motivo della menzione del processo stesso attraverso ciò che di esso credeva e diceva Cominio (*prospectat videlicet Cominius quid agatur ...*).

tra i frammenti della *pro Cornelio* che Asconio ha conservato non si trova tutta la confutazione dell'oratore su questo punto ⁽⁵¹⁾. Quello che, però, si può trarre anche da questo solo passo dell'orazione è un certo significato che la figura di Cornelio viene ad assumere (e l'interpretazione che, appunto, se ne può proporre mi sembra di una certa importanza): la figura, cioè, di una semplice pedina del partito di Pompeo, uno dei molti mandati avanti a tentare il terreno, insomma un uomo di paglia.

In tal senso appare giustificato l'atteggiamento negativo nei confronti del tribuno che Asconio rivela fin dalle prime battute del suo commento ⁽⁵²⁾.

Probabilmente, poi, Cicerone esaminava il comportamento del condannato Manilio e la sua attività legislativa, della quale abbiamo avuto occasione di parlare precedentemente ⁽⁵³⁾, confermando gli indubbi rapporti che dovevano esistere fra Manilio e Cornelio, e perciò anche (non si dimentichi che Manilio è l'autore della *lex Manilia de bello Mithridatico*) fra Cornelio e Pompeo.

(51) Qualche perplessità può permanere di fronte a quel *primum* del passo di Cicerone che sembrerebbe essere posto in correlazione con un altro avverbio temerale, e, quindi, con un'altra vicenda: « ... dapprima ... poi ». Ma, data la frammentarietà in cui ci è tramandata l'orazione, se anche possiamo ipotizzare che ci fosse un « poi », non possiamo, però, dire che cosa riguardasse.

(52) Oltre ai dubbi sulla buona fede di Cornelio che la lettura di Asconio ci ha fatto sorgere con quel *iusto pertinacior* (*supra*, p. 278), con l'espressione *seu gratificans reo*, rivolta al pretore del primo processo (*supra*, nt. 20), e con varie sfumature del discorso, si può dire, ora, di un'altra circostanza simile. Cicerone, ad un certo punto (cfr. Asc., in *Corn.*, p. 55-56), *quod vult probare desistere eum* — probabilmente Cominio — *debere ab accusatione*, porta come esempio un processo tenuto qualche anno prima fra Metello Nepos, luogotenente di Pompeo nella guerra piratica, ed un tale Curione, i quali, essendosi convenuti vicendevolmente con due diverse azioni nello stesso lasso di tempo, si erano poi accordati, onde ritirare le rispettive accuse. Cicerone vorrebbe, evidentemente, che Cominio, o chi per lui (forse può trattarsi anche di uno dei cinque *consulares* che accusarono Cornelio: vedi *infra*, nt. 58), seguisse il loro esempio, ritirando, a sua volta, l'accusa; e addita, perciò, la *virtus ac dignitas* di Metello e la *spectata adulescentia ad summam laudem omnibus rebus ornata* di Curione. A questo punto Asconio, ironicamente, commenta: *Confugit autem orator ad Metelli nobilitatem et ad Curionis industriam ut tegetet id quod illi utilius quam honestius fecerant* (Asc., in *Corn.* p. 56); e più avanti, ancora polemicamente: *... evasit Metellus malus atque improbus civis* (Asc., *loc. cit.*).

(53) Cfr. *supra*, p. 301 s. e nt. relativa.

Come anche si è visto, Cicerone aveva dovuto abbandonare alla sua sorte Manilio, che era stato condannato. Ora poteva servire, invece, alla difesa di Cornelio, il confronto fra l'operato dei due tribuni.

Il fatto rimane sì, ma la *tribunicia potestas* non fu violata quando *Cornelius ipse codicem recitavit*, bensì, piuttosto allorché Manilio provocò la sommossa di popolo che doveva impedire il processo contro l'ex tribuno suo amico: tale, in sintesi, dovette essere, su questo punto, il discorso di Cicerone, dal momento che Manilio era già stato condannato e nulla più poteva nuocergli.

Tuttavia Cicerone, a proposito del tumulto guidato da Manilio contro i Comini nel 66, non si lascia sfuggire l'occasione favorevole per riversarne la colpa principale su altri, cioè Catilina e Cn. Pisone, che apparivano legati al partito di Cesare.

CIC., in Asc., in *Corn.* p. 58: *Aliis ille in illum furorem magnis hominibus auctoribus impulsus est qui aliquod institui exemplum disturbantium iudiciorum rei publicae perniciosissimum, temporibus suis accomodatissimum, meis alienissimum rationibus cupiverunt.*

A questo punto Asconio spiega che le parole di Cicerone vogliono alludere a Catilina e Pisone, come ho già anticipato (Asc., l.c.: *L. Catilinam et Cn. Pisonem videtur significare*), e precisa che l'uno, Catilina, in quello stesso frangente, era accusato *de repetundis*, e l'altro, Pisone, ancora adolescente, *familiaris erat Catilinae omniumque consiliorum eius particeps et turbantium auctor* ⁽⁵⁴⁾.

(54) Nel caso particolare, che qui interessa, Catilina era stato accusato *de repetundis* al suo ritorno dall'Africa dove era stato come pretore nel 67; Asconio dice: *Fuit autem Catilina patricius et eodem illo tempore erat reus repetundarum, cum provinciam Africam obtinuisset et consulatus candidatum se ostendisset. Accusator erat eius P. Clodius, adulescens ipse quoque perditus, qui postea cum Cicerone inimicitias gessit* (Asc., in *Corn.* p. 58). Sappiamo che in quell'occasione lo stesso Cicerone assunse la difesa di Catilina, e che quest'ultimo fu assolto.

Cicerone sembra, infine, ammonire che è inutile e dannoso il tentativo di quei molti, i quali, facendo leva su di un semplice episodio dell'attività di Cornelio, cui si è data troppa importanza, cercano di diminuire l'autorità dei tribuni. È chiaro che i *multi*, ai quali vuole alludere l'oratore, sono gli ottimati, quegli ottimati che non avevano visto di buon occhio il ripristino della *tribunicia potestas* con la *lex Pompeia* del 70, quegli stessi ottimati che, come si è visto, *dixerunt infesti testimonia* nel processo di Cornelio.

CIC., in Asc., in *Corn.* p. 67: Aiunt vestros animos propter illius tribuni plebis temeritatem posse adduci ut omnino nomine illius potestatis abalienentur; qui restituerunt eam potestatem, alterum nihil unum posse contra multos, alterum longe abesse? ⁽⁵⁵⁾.

Ancora Cicerone ha modo di indicare i vari casi in cui poteva trovar luogo l'*intercessio*: non sappiamo come il passo, che sto per citare, si legasse al resto del discorso, ma, procedendo per via di logica, vien fatto di pensare che l'oratore avesse posto in dubbio la stessa legittimità dell'*intercessio* di Globulo.

CIC., in Asc., in *Corn.* p. 62-63: Est utique ius vetandi, cum ea feratur, quam diu... ferundi transferuntur; id est... lex, dum privati dicunt, dum..., dum sitella defertur, dum aequantur sortes, dum sortitio fit, et si qua sunt alia huius generis.

Il fatto, inoltre, che Asconio introduca il passo di Cicerone con una frase che ha un preciso valore temporale (Asc., in *Corn.* p. 62: *Quo loco enumerat, cum lex feratur, quot loca intercessionis sint, ante quam qui legem fert populum iubeat discedere ... quod verbum non hoc significat quod in communi consuetudine est, eant de eo loco ubi lex feratur, sed in suam quisque*

⁽⁵⁵⁾ Cfr. Asc., *loc. cit.*: *Manifestum puto esse vobis M. Crassum et Cn. Pompeium significari, e quibus Crassus iudex tum sedebat in Cornelium, Pompeius in Asia bellum Mithridaticum gerebat.*

tribum discedat in qua est suffragium laturus) sembra significativo. Pare, infatti, che l'illegittimità verisimilmente lamentata dall'oratore riguardasse il momento in cui era stata posta l'*intercessio*, piuttosto che il veto in sè e per sè. E, del resto, lo stesso Cicerone, per indicare i *quot loca intercessionis sint*, usa ripetutamente una particella che ha un preciso valore temporale. La casistica che propone Cicerone, in ogni modo, non è sicuramente completa: il fatto stesso che si concluda con un'espressione così generica (*et si qua sunt alia huius generis*), apre il varco a tutta una serie di altre ipotesi, altri momenti in cui poteva essere opposto il veto (fra i quali, però, si può logicamente ritenere che non rientrasse, secondo il parere di Cicerone, il caso di Cornelio) ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁶⁾ Sulla base del passo di Asconio sembra, dunque, che l'*intercessio* si possa porre solo *ante quam qui legem fert populum iubeat discedere*, cioè prima che il magistrato proponente inviti il popolo a prendere posto nei comizi secondo l'ordine per tribù.

Asconio parla qui, inoltre, di *quot loca intercessionis ...*: sembrerebbe che Cicerone, nel suo discorso, avesse enumerato i vari casi e le varie possibilità di *intercessio*, in maniera rigorosa e tassativa, come se ciascuna possibilità avesse una sua collocazione, non solo giustificatrice, bensì anche temporale. Di questi *loca intercessionis* alcuni sono precisi e puntuali (*dum privati dicunt; dum sitella defertur; dum aequantur sortes; dum sortitio fit*), e l'ultimo, *si qua sunt alia huius generis*, generico. Non si dimentichi, però, che la rilevata genericità di quest'ultimo caso rimane sempre limitata dalla condizione prima di validità dell'*intercessio*, e cioè che l'*intercessio* stessa sia posta *quam diu ... ferundi transferuntur*. Senza voler entrare a fondo nel problema, basta qui ricordare una recente ed interessante opinione del Meier in proposito (cfr. C. MEIER, *Die loca intercessionis*, cit., p. 86 ss.), secondo il quale anteriormente al 167 a.C. l'*intercessio* era opponibile solo dopo la lettura e dopo la discussione della proposta, in quanto un veto esplicito durante queste fasi (o addirittura prima) avrebbe costituito violazione del *ius agendi cum plebe* o *cum populo* che competeva al proponente. In seguito, invece, sull'esempio di un caso di *intercessio* prematura riferito da Livio (Liv. 45, 21), si sarebbe avuto un ampliamento dei *loca intercessionis* (come è appunto dimostrato dalla vicenda di Cornelio del 67 a.C., e da un analogo caso precedente, del 133, riguardante l'*intercessio* opposta *dum lex recitatur* ad opera di Ottavio contro la legge agraria di Ti. Gracco), dovuto al fatto che il tribuno sceglieva a suo arbitrio il momento più opportuno per arginare con il veto eventuali attacchi degli altri magistrati, e impedirne le reazioni. Quindi il *locum intercessionis* rimaneva indefinito, come non definita si presentava, in partenza, l'eventuale azione degli oppositori.

Continua poi l'oratore :

CIC., in Asc., in *Corn.* p. 63 : Unum tamen quod hoc ipso tribuno plebis factum est praetermittendum non videtur. Neque enim maius est legere codicem, cum intercedatur, quam sitellam ipsum coram ipso intercessore deferre, nec gravius incipere ferre quam perferre, nec vehementius ostendere se laturum invito collega quam ipsi collegae magistratum abrogare, nec criminiosius tribus ad legem accipiendam quam ad collegam reddendum privatum intro vocare : quae vir fortis, huius collega, A. Gabinus in re optima fecit omnia; neque, cum salutem populo Romano atque omnibus gentibus finem diuturnae turpitudinis et servitutis afferret, passus est plus unius collegae sui quam universae civitatis vocem valere et voluntatem ⁽⁵⁷⁾.

(57) Mi sembra interessante riportare qui un passo di un'altra orazione di Cicerone, ove si fa riferimento al processo di Cornelio: *Sed quaero a te cur C. Cornelium non defenderem: num legem aliquam Cornelius contra auspicia tulerit, num Aeliam, num Fufiam legem neglexerit, num intercessorem vi deiecerit, num religiones polluerit, aerarium exhauserit, rem publicam compilarit? Tua sunt haec omnia: Cornelio eius modi nihil obiectum est* (Cic., in *Vat. testem* 2, 5). Si tratta dell'orazione in *Vatinium testem*: Vatinio era un cesariano ed aveva iniziato la sua carriera politica con la questura nel 63 a.C., sotto il consolato di Cicerone; nel 59 era tribuno, e come tale si dimostrava di idee chiaramente rivoluzionarie, e apertamente legato al console Cesare; nel 58 fu eletto *legatus* di Cesare e, in seguito, processato *de ambitu*. Nel 56 depose come testimone nel processo contro Sestio, che era difeso da Cicerone (e si può ricordare che la difesa di Sestio diede modo all'oratore di scagliarsi contro i cesariani, e, in particolare, contro Clodio). Cicerone pronunciò allora una recriminazione contro Vatinio, passando in rivista tutta la sua carriera, e dipingendolo come uomo perduto e cattivo cittadino. Nel passo riportato Cicerone — evidentemente provocato da Vatinio a giustificare, se poteva, la difesa che aveva, a suo tempo, assunto a favore di Cornelio — ripete come nella condotta del tribuno del 67 non si fossero rilevate tracce di certi comportamenti così apertamente delittuosi, come il non aver applicato le leggi ormai consolidate nella tradizione giuridica, l'aver fatto violenza al console, l'aver occupato i templi con bande armate, l'aver respinto l'*intercessio* con la violenza, l'aver profittato dell'erario pubblico, ed altri *crimina* di questo genere. Cornelio aveva saputo frenarsi prima di giungere a certi estremi, pur se il suo entusiasmo di parte veniva accresciuto da un fiero rancore personale e si traduceva poi in un chiaro intento antisenatoriale. Egli non raggiunse mai gli eccessi cui si abbandonò, per esempio, Manilio, eccessi per i quali fu poi condannato.

In questo passo appare il tema non tanto dell'illegittimità dell'*intercessio*, quanto della sua opportunità, e, pertanto, dell'opportunità della condotta di Cornelio (⁵⁸). Il tribuno A. Gabinio — diceva Cicerone — quando propose di attribuire a Pompeo il comando della guerra contro i pirati, compì atti anche più gravi ed illegali. Infatti — prosegue Asconio — Gabinio incontrò anch'egli l'opposizione del senato, e, quando il collega tribuno della plebe, L. Trebellio, per istigazione del senato, gli oppose l'*intercessio*, Gabinio cominciò a convocare le tribù, una per una, per deporre dalla carica il suo collega, come aveva fatto un tempo T. Gracco nei confronti di M. Ottavio. Trebellio non si era, sulle prime, lasciato intimorire, ma, vedendo che le varie tribù approvavano la *rogatio* di Gabinio, ed avevano già votato favorevolmente le prime diciassette tribù e mancava un solo voto perchè la proposta divenisse legge, ritirò l'*intercessio*. Questo Gabinio fu, per Cicerone, un *vir fortis*, il quale preferì ascoltare la voce degli interessi del popolo e *universae civitatis*, piuttosto che quella di un solo collega. Era agevole, per l'oratore, porre, anche in questo caso, un confronto con la figura e le azioni del tribuno Cornelio (⁵⁹).

(⁵⁸) Si affaccia qui il motivo, che è tipico dell'oratoria, cui già più volte si è accennato: Cicerone tenta di minimizzare gli atti di Cornelio confrontandoli con altri ben più gravi, cioè il *sitellam ... deferre* (vale a dire iniziare le estrazioni a sorte per stabilire l'ordine di votazione delle tribù), o il *perferre* (portare a compimento le votazioni stesse) nonostante l'*intercessio* del collega, e ancora il giungere a far abrogare e deporre il collega dalla sua carica ed il radunare il popolo a tal fine.

(⁵⁹) Mi sembra qui adombrato il concetto ciceroniano di *utilitas rei publicae* che il Jossa (cfr. G. Jossa, *L' 'utilitas rei publicae' nel pensiero di Cicerone*, in *Studi Romani*, 12, 1964, p. 269 ss.) ha posto in evidenza in tutta l'opera dell'Arpinate. Tale concetto fa della giustizia non un'idealità pura ed assolutamente incontaminabile, ma, un benessere sociale, relativo e adattabile, nel senso che non esiste una Giustizia con l'iniziale maiuscola, ma giusto è ciò che serve alla *res publica*. Ciò che qui deve esser posto in evidenza è come questo concetto del *in re optima* permetta di ricomprendere nel lecito anche ciò che lecito non è: si tratta, in definitiva, del principio machiavellico 'il fine giustifica i mezzi'. Questo principio aveva salvato Gabinio, nonostante le illegalità da lui compiute; poteva servire a salvare anche Cornelio, dato che la vicenda di Gabinio non era meno grave (cfr. Asc., in *Corn.*, p. 63-64: *Manifestum est de ea lege Gabini Ciceronem nunc dicere qua Cn. Pompeio bellum adversus*

In ogni modo Cornelio fu assolto, come si è detto, *magno numero sententiarum* (60).

Quest'assoluzione quasi all'unanimità appare strana dopo le traversie del processo e tenendo conto del rancore che il senato poteva ancora nutrire contro Cornelio. È noto che, a seguito della *lex Aurelia iudiciaria* del 70 a.C., il *ius iudicarium* era ripartito tra senatori, cavalieri e *tribuni aerarii*, rappresentanti, questi ultimi, del ceto della ricca borghesia. Per spiegare, dunque, come i giudici estratti dal senato pervenissero anch'essi all'assoluzione si può pensare che il partito pompeiano, come tanto aveva già fatto per sostenere Cornelio, altrettanto brigasse per farlo assolvere, fors'anche subornando i giudici.

Analoga spiegazione può, altresì, servire a giustificare anche l'assoluzione, a grande maggioranza, da parte dei rappresen-

piratas datum est. L. autem Trebellius est tribunus plebis quem non nominat: quo perseverante intercedere — nam senatui promiserat moriturum se ante quam illa lex ferretur — intro vocare tribus Gabinius coepit ut Trebellio magistratum abrogaret, sicut quondam Ti. Gracchus tribunus M. Octavio collegae suo magistratum abrogavit. Et aliquam diu Trebellius ea re non perterritus aderat perstabatque in intercessione, quod id minari magis quam perseveraturum esse Gabinium arbitrabatur; sed post quam X et VII tribus rogationem acceperunt, ut una minus esset, et modo una supererat ut populi iussum conficeret, remisit intercessionem Trebellius: atque ita legem Gabinius de piratis persequendis pertulit). Certamente il principio dell'*utilitas rei publicae* era un principio più di ordine rétorico che non giuridico, che poteva aver valore in una società concreta e volta al concreto come quella romana, solo, però, ove vi fosse qualche abile rétor (e in questo caso c'era Cicerone) capace di farlo risaltare in un insieme di argomentazioni più strettamente giuridiche (e si pensi al discorso sui vari casi di *intercessionem*).

(60) Un ultimo passo della *Cornelia* di Cicerone, che Asconio riporta, e che mi sembra possa essere interessante, riguarda i *principes civitatis* che come si disse, avevano accusato Cornelio (Asc., in *Corn.* p. 53, cit. *supra*, p. 303). Il passo è il seguente: *Num in eo qui sint hi testes haesitatis? Ego vobis edam. Duo reliqui sunt de consularibus, inimici tribuniciae potestatis. Pauci praeterea adsentatores eorum atque adseculae subsequuntur* (Cic. in Asc., in *Corn.* p. 70). A questo brano Asconio fa seguire immediatamente il suo breve commento, da cui si può dedurre come l'oratore di Arpino avesse cercato di scalzare, ad una ad una, tutte le accuse mosse contro il suo protetto dai maggiori personaggi del senato (Asc., in *Corn.* pp. 70-71): *M. Lucillum et M' Lepidum significat. Quinque enim consulares, ut iam diximus, in Corneliu[m] testimonium dixerunt: Q. Catulus, Q. Hortentius, Q. Metellus Pius pontifex maximus, quos hac secunda oratione tractat, et duo qui nondum dixerat quos nunc significat Lucillus et Lepidus.*

tanti dei cavalieri e dei *tribuni aerarii*. È vero che ormai anche in questi ceti della *civitas*, molti (benchè, forse, in numero minore che nell'ambito della *nobilitas*) avevano aderito al programma politico-militare di Pompeo; ma non è neppure da escludere che potessero anche essere stati corrotti e comprati alla causa di Cornelio. A sostegno di tutto ciò si può ancora citare

Asc., in *Corn.* p. 54: *Adiumentum autem habuit (scilicet Cicero) quod, sicut diximus, Cornelius praeter destriatum propositum animi adversus principum voluntatem cetera vita nihil fecerat quod magnopere improbaretur; praeterea quod et ipse Globulus qui intercesserat aderat Cornelio, et — quod ipsum quoque diximus — quod Cornelius Pompeii Magni quaestor fuerat, apud duas decurias profuit equitum Romanorum et tribunorum aeriorum et ex tertia quoque parte senatorum apud plebrosque exceptis eis qui erant familiares principum civitatis.*

In conclusione, Cornelio fu, in realtà, una pedina di Pompeo. Ossequiente alle direttive del condottiero, per questo motivo egli fu tribuno della plebe e formulò delle proposte che appaiono di carattere democratico (se si vuol dare tale denominazione al partito che poi sarà di Cesare), anzi antisenatorio e ciò in un momento storico in cui la plebe aveva solo l'arma della violenza e della sommossa contro il malcostume e lo strapotere. Un « tribuno » che si serviva, a vantaggio del popolo, delle armi costituzionali aveva di certo acquisito un prestigio di notevole rilievo e la sua appartenenza al partito pompeiano diffondeva in Roma, fors'anche inconsciamente, il favore per Pompeo.

Da tutto questo insieme di circostanze, confusamente sentite, nasceva la grande aspettativa popolare circa l'esito del processo.

7. Quel qualcosa di più, rispetto ad un atteggiamento partigiano, che si può notare nell'indole di Cornelio, cioè il carattere

nettamente antisenatorio della sua attività, è, forse, un elemento personale dello stesso tribuno.

Certamente non era nelle intenzioni di Pompeo, ancora indeciso circa la direzione politica da prendere tra il programma democratico-popolare e quello aristocratico-senatorio, un atteggiamento così ostile al senato. Ma Cornelio si lasciò trascinare dalla foga politica, ravvisando una offesa personale nell'opposizione del senato a molte sue leggi: una volta investito delle funzioni di difensore del popolo, emerse il suo animo nettamente ambizioso e *iusto pertinacior*, l'animo, cioè, del demagogo ⁽⁶¹⁾.

Quaestor di Pompeo, probabilmente già da prima doveva aver dimostrato il suo orientamento verso il partito di Pompeo. È, infatti, logico pensare, dato il rapporto di collaborazione strettissima che intercorreva fra il comandante militare ed il suo *quaestor*, che il senato avesse provveduto alla nomina del *quaestor* dietro suggerimento di Pompeo, il quale si era così assicurato un collaboratore di sua piena fiducia, rimastogli poi sempre fedele.

Nel tribunato Cornelio fu *iusto pertinacior*: nella testimonianza di Asconio il carattere negativo dell'aggettivo *perlinax*, che indica arroganza, temerarietà, mancanza di ogni controllo, viene rafforzato dal termine di paragone, *iusto*, che non lascia dubbi. L'espressione di Asconio sta, cioè, ad indicare una completa disapprovazione morale per il tribuno Cornelio, per la sua « arroganza » e « pretenziosità » basata sulla consapevolezza della forza dell'alto personaggio per conto del quale egli agiva.

E proprio per le estrinsecazioni pubbliche di tale carattere Cornelio si inimicò il senato. La sua attività tribunizia è tutta

(61) Il significato politico e rivoluzionario del tribunato di Cornelio può, poi, essere ulteriormente sottolineato confrontandolo col carattere nettamente aristocratico degli avversari più diretti del tribuno durante il processo. Sembra quasi che il senato volesse, con il processo, vendicarsi per gli scacchi subiti (e faticosamente arginati) nel 67 ad opera del tribuno stesso. Infatti i diretti avversari di Cornelio nella magistratura, e poi i suoi accusatori appaiono tutti di rango senatorio (Q. Catullo era addirittura il *princeps senatus*).

costellata di tentativi, di larvate ostilità, di animosità e contestazioni. Si è parlato della relazione *ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret* e delle sue vicende. Sia essa stata veramente la prima iniziativa del tribuno, oppure soltanto la prima importante, quella, almeno, da cui ebbe inizio l'alterco col senato, certo è che Asconio, trattando, in seguito, dell'irritazione del tribuno, ne pone come dirette conseguenze la lagnanza, che Cornelio portò direttamente davanti al popolo, ed una legge *ne quis nisi per populum legibus solveretur* (si noti, infatti, nel testo, l'enclitica *-que*, di *promulgavitque*, che unisce il ricordo della *contio* popolare alla menzione della proposta del nuovo provvedimento, che diminuiva di molto il prestigio del senato). Tutto fa pensare ad una reazione personale del tribuno che vedeva ostacolati i suoi piani, la sua attività, e che poteva rischiare, così, di rimanere screditato presso il popolo e presso i suoi.

Analogo discorso si potrebbe poi fare seguendo la versione di Dione Cassio. Come conseguenza della riprovazione senatoria nei confronti della sua proposta *de ambitu*, e dell'approvazione della *lex Calpurnia de ambitu*, Cornelio avrebbe richiesto *ne quis nisi per populum legibus solveretur*, quasi a denunciare i ragiri del senato, che, per evitare il pericolo della *rogatio* del tribuno, aveva esentato di sua esclusiva iniziativa il console Pisone dall'osservanza delle *leges Aelia et Fufia*, permettendogli di *ferre legem* prima delle elezioni dei nuovi magistrati ⁽⁶²⁾.

Il popolo, come si è visto, si sollevò a difendere il tribuno, e questi si ritrasse dalla mischia solo quando, *cum consul ... eos qui sibi intentabant manus prendi a lictore iussisset, fracti eius fasces sunt lapidesque etiam ex ultima contione in consulem iacti*. Cornelio rinunciò ad arringare il popolo *in contione* non già per timore delle tradizioni violate, bensì perchè aveva compreso che il movimento popolare non poteva ancora vincere la potenza costituzione del console. Non era tempo, ancora, di usare della forza

(62) Sulla vicenda, cfr. *supra*, p. 298 ss. e ntt. 31, 32 e 33.

del popolo, ed anzi, un'azione, allora, poteva essere pericolosa per il tribuno e per il suo partito. Cornelio evitava, così, quello stesso errore che poi compì Manilio, incitando il popolo contro gli accusatori dell'amico onde impedirne il processo (per il quale errore lo stesso Manilio fu condannato).

Anche la *lex de ambitu* aveva un chiaro carattere polemico contro gli ottimati: tanto è vero che il senato stesso provvide con un senatoconsulto a dare incarico a Pisone di formulare una nuova e più favorevole proposta in materia. Parimenti la *rogatio Manilia de libertinorum suffragiis* — se vogliamo seguire l'ipotesi suggerita da Asconio, che, cioè, essa fosse stata ispirata dallo stesso Cornelio — prosegue e completa, in un palese clima di opposizione e di contrasto contro la classe politica dominante, l'azione che il tribuno del 67 aveva perseguito durante la sua carica (63).

Con tali precedenti anche la *lex de edictis* riceve un preciso significato proprio dal clima di tensioni e di reazioni in cui sorge. Anch'essa, infatti, risulta ispirata alle stesse direttive politiche, e, in particolare, antisensorie. Vista, perciò, in questa sua necessaria connessione con tutta l'attività del suo promotore, la *lex Cornelia* rivela un carattere prevalentemente politico e contingente (64).

Alla luce di questa giustificazione si può, alla fine, riprendere, in breve, anche il problema della durata nel tempo della stessa *lex Cornelia*.

(63) Si può richiamare, a questo punto, un passo di Asconio, già ricordato a suo tempo: *Adiumentum autem habuit (scilicet Cicero) quod, sicut diximus, Cornelius praeter destrictum propositum animi adversus principum voluntatem cetera vita nihil fecerat quod magnopere improbaretur* (Asc., in *Corn.* p. 53-54, cit. *supra*, p. 306). Nell'ambito dell'interpretazione che stiamo svolgendo circa i moventi dell'attività di Cornelio, l'espressione *destrictum propositum animi adversus principum voluntatem* assume il carattere di elemento chiave.

(64) Si vedano le ntt. 20 e 21, con tutto il discorso fatto a proposito del termine *gratia*, e del particolare valore che esso viene ad assumere nelle espressioni riferite da Asconio e Dione Cassio alla *lex Cornelia*.

Tutte le iniziative di Cornelio, come si è visto, furono arrestate dalla reazione senatoria: la relazione *ne quis legis exterrarum nationum pecuniam expensam ferret* non ottenne alcun risultato, ma solo una secca risposta del senato in senso negativo; la proposta *de legibus solutione* dovette essere modificata e riadattata agli interessi particolari del senato; la *rogatio de ambitu* fu combattuta indirettamente con la promulgazione della proposta del console Pisone; e infine, la *lex Manilia de libertinorum suffragiis* non ebbe miglior sorte.

Si deve, a questo punto, concludere che l'unica proposta di Cornelio ad avere buon esito fu, appunto, la *lex de edictis*? In realtà, se confrontiamo la sua vicenda con quella delle altre iniziative, sembrerebbe logico desumerne che anch'essa non dovette restare in vigore per lungo tempo. Nonostante il carattere politico che la ispirava, essa aveva, però, a fondamento un'esigenza largamente condivisa, quella di arginare gli abusi magistratuali. Per tal motivo, forse, il senato non osò provvedere con un'abrogazione diretta, la quale avrebbe riproposto le gravi polemiche contro il malgoverno della *nobilitas*, che già l'episodio di Verre aveva aperto pochi anni prima ⁽⁶⁵⁾. Si potrebbe, quindi, anche

(65) Vorrei, infine, riprendere il passo tanto discusso di Cicerone, che è stato messo in rapporto con il problema della *lex Cornelia* (Cic., in *Verr.* II, 1, 46, 119, cit. *supra*, nt. 4). Innanzi tutto mi sembra doveroso precisare che la giustificazione degli interventi di Pisone non può essere ricercata nel proseguimento del discorso (o, peggio, in una parte sola di esso, come vorrebbe il VONCLIS, *op. cit.*, p. 187 s.). Si rilegga, infatti Cic., in *Verrem* II, 1, 46 120: *Nam, quaeso, redite in memoriam, iudices, quae libido istius in iure dicundo fuerit, quae varietas decretorum, quae nundinatio, quam inanes domus eorum omnium, qui de iure civili consuli solent ...* La menzione del consulto giurisprudenziale — la mancanza del quale avrebbe originato, secondo il VONCLIS, l'*intercessio* — compare, come si vede, solo dopo la *libido*, dopo la *varietas decretorum*, dopo la *nundinatio*, e cioè solo come quarto elemento nell'elenco delle illegittimità di Verre.

La *libido* di Verre *in iure dicundo*, ed in particolare nei decreti (*aliter atque ut edixerat decrevisset*) non è, si osservi bene, l'ambizione che Asconio riferisce ai pretori *qui varie ius dicere assueverant*, ma è molto di più: il termine indica non una semplice disapprovazione più sul piano del ragionamento e della legalità che su quello della morale costituzionale, ma un aperto e chiaro disgusto. Anche dopo aver spogliato l'orazione di tutto ciò che può essere enfasi retorica non mi sembra assolutamente neces-

ritenere, con tutta probabilità, che i magistrati lasciassero cadere poco alla volta la legge in desuetudine.

sario accostare la *lex Cornelia* ad un episodio di depravazione magistratuale di così ampia portata. E un argomento potrebbe essere questo: se la legge fosse stata una reazione all'episodio di Verre, e a quant'altri episodi di quella specie si fossero verificati in Roma, Cicerone, difendendo Cornelio, non avrebbe mancato di porlo in risalto, per favorire il suo protetto con la menzione di un provvedimento così giusto, ed anche per ripresentare agli occhi di Roma una sua gloria recente, la vittoria forense contro Verre. E se anche Cicerone non avesse parlato ai giudici direttamente del parallelo fra la *lex Cornelia* e le esigenze rivelate dal processo del 70 a.C., non avrebbe certamente mancato di inserirlo più tardi nel testo dell'orazione, prima che fosse diffusa come opera letteraria.

E a quel *libido*, cui accennavo, sottolineato anche dal termine *nundinatio* (il mercanteggiare nelle fiere, riferito qui polemicamente al campo della giustizia) si collega, infine, il *sine ulla religione*: la *religio* era, infatti, per i Romani, l'espressione dell'*aequitas*, dell'osservanza delle tradizioni e del buon costume (sul valore dell'espressione di Cicerone cfr. *supra*, alla nt. 4, l'opinione del MARTINI, *Il problema*, cit., p. 38). Si noti anche che il termine *nundinatio*, nella sua forma verbale, viene usato dapprima nel passo precedente (*qui ab isto ius ad utilitatem suam nundinarentur*) per introdurre il luogo in cui vengono denunciate le violazioni all'editto (*contra illud ipsum edictum suum ...*), e poi ripetuto qui, quasi ad affermarne e riaffermarne l'importanza.